

GIU 4706

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Tesi di Laurea in Storia del Diritto Italiano

L' ORDINAMENTO CRIMINALE NEGLI STATUTI
DI TRIESTE DEL 1550

Laureanda:

Jannifer Bardelotto '76

Relatore:

Chiar.mo Prof. Roberto Pavanello

CS

ANNO ACCADEMICO 1999 - 2000

L'ORDINAMENTO CRIMINALE

NEGLI STATUTI DI TRIESTE

DEL 1550

Ai miei Genitori

INTRODUZIONE

§ GLI STATUTI DI TRIESTE DEL 1550: GENESI E VALORE POLITICO

Gli Statuti comunali triestini, formatisi contemporaneamente e per le medesime esigenze di espressione della conseguita autonomia degli altri Comuni italiani, condividono una serie di elementi comuni con gli Statuti della penisola, primo fra tutti la tradizione legislativa cui ricorsero, quella romana e quella del diritto longobardo – franco.

Il Comune di Trieste, dopo aver acquistato una propria autonomia politica ed aver consolidato le sue libere istituzioni, all' inizio del Trecento procedette alla prima codificazione per fissare i principi, i diritti ed i doveri che informavano il suo ordinamento. Fu così che nel 1315 venne emanato il primo degli Statuti triestini; ad esso seguirono la compilazione del 1350 e quella del 1365, una revisione della precedente. Nel 1424 venne emanato un nuovo Statuto; del 1550 è, infine, l' ultimo Statuto, promulgato da Ferdinando I d' Asburgo, che costituisce la riforma degli Statuti triestini quattrocenteschi.

Tale riforma fu promossa per una improrogabile esigenza di risistemazione e di aggiornamento di un diritto divenuto oscuro e lacunoso, come appare descritto con estrema chiarezza nella lettera di promulgazione della nuova silloge normativa dallo stesso Sovrano: "*Nos, qui pro subditorum nostrorum utilitatibus multas curas suscipimus, laboresque continuos pro eorum commodis, et quiete conservando perferre non recusamus, operae pretium nos facere arbitrati sumus, si tam numerosas dictae Civitatis nostrae constitutiones in breve aliquod*

compendium redigeremus; contrarietatibus scilicet, quae in priori erant volumine, sublatis, superfluitatibus resecatis, quae per non usum abolita erant, plane omissis; coeteris autem, quae secundum Civitatis ipsius hodiernam naturam et consuetudinem hoc tempore illi necessaria, utilia et convenientia viderentur aperte et clare conscriptis".¹

Ma lo scopo effettivo fu quello di modellare una struttura di governo locale sulla base di una concezione assolutistica del potere.

Come espressione d' indipendenza e di autonomia del Comune, gli Statuti triestini costituirono in principio la fonte primaria del diritto²; ma nel tempo, come già si vede nello Statuto del 1424 e specialmente in quello del 1550, certamente superiori alle leggi comunali dovettero essere quelle emanate dall' Arciduca d' Austria, da cui Trieste dipendeva. La riforma statutaria del 1550 tolse definitivamente l'autonomia legislativa al Comune; la nuova compilazione costituiva un corpo di norme che emanavano direttamente dal Sovrano e che a lui erano riferite anche nella forma (la compilazione è infatti redatta in prima persona).

Nel decreto di promulgazione, poi, egli riservava a sé ed ai suoi successori l'esclusiva potestà di riformare in tutto o in parte tale compilazione: "*Salva tamen et reservata expresse nobis posterique et successoribus nostris suprema principalique superioritate, nec non facultate et protestate haec ipsa Statuta, leges et decreta nostra in totum, autin uno, vel in pluribus articulis mutandi, corrigendi et emendandi sicuti rerum et temporum necessitas... et inviolabiliter observent*".

¹: "STATUTA INCLYTAE CIVITATIS TERGESTI", Utini, 1727.

²: In tal senso vedi Ugo Cova, *Sul diritto penale negli Statuti di Trieste*, Trieste, 1967, pag. 4.

In un simile quadro non poteva sussistere alcuno spazio per dei poteri legislativi concorrenti; i Consigli maggiore e minore triestini mantennero un ampio potere deliberativo su ciò che riguardava l'interesse della città, ma esso non poteva estendersi a provvedimenti che modificassero o derogassero alle disposizioni degli Statuti.

Del potere legislativo che il Comune aveva conquistato ed esercitato per secoli non rimaneva più traccia.

Alla metà del 1500 con tale riforma statutaria Ferdinando eliminò ogni ostacolo alla piena affermazione a Trieste del principio dell'esclusiva potestà legislativa del Sovrano, uno dei principali postulati dell'Assolutismo. Con lui si compì il processo con cui gli Statuti, da "posti", divennero "**ottriti**", cioè un corpo di leggi largite dal Sovrano alla città che, sia nel suo complesso sia nelle singole norme, poteva essere modificato solo con atto del Sovrano.

Tale riforma generale segnò la vita giuridica e la vitalità politica della città sino all'epoca delle riforme compiute da Maria Teresa d'Austria nel Settecento.

§ IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO NEGLI STATUTI DEL 1550

Prima di affrontare la materia del Diritto Penale disciplinato dagli Statuti cinquecenteschi, è necessario compiere una chiarificazione riguardante il sistema delle fonti del diritto recepito negli Statuti stessi, da

cui scaturivano le norme che i tribunali ed i giudici di Trieste erano chiamati ad applicare¹.

Il sistema di gerarchia delle fonti si trova linearmente formulato all'inizio degli Statuti ferdinandeï: "*Debeat Capitaneus noster curare quod magistratus singuli Civitatis Tergesti officii sui debitum sollecite impendant secundum Statutorum praesentium formam et illis deficientibus, secundum jura canonica et imperialia*"².

Gli Statuti del 1550 prevedono come fonte normativa sussidiaria il Diritto Comune, specificato nelle sue due componenti: la canonica e la civile. In un altro passo degli Statuti è inoltre fatta salva l'applicazione della consuetudine, purché non contraria agli Statuti: "*Juris autem non scripti, sive consuetudinis nullam habeat rationem quatenus esset contra Statuta nostra*"³.

Vediamo dunque che la gerarchia di fonti recepita nel 1550 si articolava in una fonte primaria costituita dagli Statuti (ormai legge austriaca) ed in due di carattere secondario: il diritto comune e la consuetudine.

Per meglio comprendere il riferimento a tali fonti secondarie è bene osservare che la nuova compilazione è redatta con maggiore sinteticità e notevole riduzione della casistica, tanto da giungere alla previsione di fattispecie generali ed astratte. Parecchie norme tendono cioè a fissare solo delle regole, dei principi, tralasciando le disposizioni di dettaglio, prima causa della farraginosità delle compilazioni precedenti.

¹ : Per un più approfondito studio sull'argomento vedi Roberto Pavanello, *Il Codice perduto. La formazione dello Stato assoluto in Austria tra '400 e '500 nelle vicende degli Statuti di Trieste*, Trieste, 1990.

² : Statuta, Lib. I, Rub. 1 § Possit item.

³ : Lib. II, Rub. 1 § Juris autem.

Questo mutamento è dovuto a due ragioni fondamentali: la prima è strettamente connessa alla mutata natura giuridica degli Statuti: essi costituivano espressione della volontà del Sovrano e come tali dovevano essere improntati ad una maggiore stabilità (era impensabile che potessero essere modificati con la stessa facilità con cui si correggevano i precedenti Statuti).

In secondo luogo la potestà legislativa del Sovrano dell'età assolutistica doveva esprimersi in una legislazione di carattere generale per cercare di dare ai suoi domini una unità giuridica.

Nel sistema della nuova compilazione quindi le disposizioni di dettaglio dovevano essere ricercate al di fuori della compilazione, ad esempio negli editti o nelle ordinanze delle autorità cittadine.

Con la riforma statutaria del Cinquecento venne compiuta una sorta di **“delegificazione”**¹ nell'ordinamento triestino, nell'atto stesso in cui la potestà legislativa veniva sottratta al Comune ed avocata al Sovrano. La legge statutaria vedeva trasformata la propria funzione, costituendo una cornice di principi tendenzialmente stabili – quasi una sorta di legge quadro odierna – entro i quali la vita giuridica concreta si svolgeva ed evolveva con meccanismi diversi dalla legislazione. Tale sistema durò invariato sino alle riforme teresiane.

Tuttavia anche se gli Statuti rappresentavano una tecnica di normazione a maglie larghe, essi costituivano un limite invalicabile per il potere deliberativo e di ordinanza delle autorità civiche, alle quali era

¹ : In tal senso cfr Roberto Pavanello, op. cit.

concesso solo di emanare provvedimenti esecutivi ed integrativi di tali disposizioni.

In ultima analisi la natura stessa del sistema normativo della città, fondato su un ampio ricorso al diritto comune, determinava che l'evoluzione dell'ordinamento stesso non dipendeva dall'attività di un legislatore, bensì si compiva mediante l'attività dell'interprete e dell'operatore del diritto, il giudice in particolare. Dalla "summa" di regole, istituti, principi, dottrine che costituivano il diritto comune, il giudice traeva non solo la disciplina delle materie non regolate dalle altre fonti dell'ordinamento, ma pure un raffinato meccanismo che lo portava financo a decidere il caso concreto "ex arbitrio".

La parte maggiore di quello spazio lasciato libero dalla delegificazione veniva quindi occupata dal diritto comune e di conseguenza potenziava l'attività degli organi giudiziari.

Il diritto comune stesso forniva al giudice criteri e regole per l'applicazione della consuetudine, che lasciavano facoltà di disattendere il generale divieto di utilizzazione della consuetudine "contra legem" e consentivano di opporre alla forza vincolante di una disposizione di legge la sua mancata "receptio in usum" o la sua caduta in desuetudine.

SEZIONE I:

DIRITTO PENALE

§ Premessa

La prima età di ogni popolo ha alla base del diritto penale due elementi: il sentimento della vendetta e quello dell'espiazione¹. Le antiche popolazioni germaniche opponevano alle offese recate ai singoli la vendetta della famiglia – la “**faida**”- e non conoscevano forme di punizione sociale.

Tale sistema rimase a lungo radicato in quei popoli, tanto che nemmeno Carlo Magno poté eliminarlo.

Gli sforzi per estirpare un simile costume videro protagonista la Chiesa. Convertiti al Cristianesimo i Barbari ebbero a recepire progressivamente la concezione tardo romana del diritto penale, fondata sulla repressione dei reati da parte della pubblica potestà, con un sistema articolato di pene, suddivise in pecuniarie ed afflittive.

Venne avviata dalla scuola dei glossatori l'elaborazione del diritto penale tardomedievale, proseguito, commentato ed arricchito infine dal contributo dei grandi criminalisti dell'età moderna.

§ DELITTO E PENA NEL XVI SECOLO

Giuristi e legislatori medievali non elaborarono il concetto di “delitto”; essi impiegano indifferentemente come parole aventi lo stesso significato “*crimen* “, “*delictum* “, “*maleficium* “, “*peccatum* “, termine questo non esclusivamente giuridico, poiché ricorre frequentemente nei testi morali e teologici. Il concetto unitario di delitto e la sua differenziazione da crimine, peccato, maleficio è ben lungi dall'essere discusso nei termini di una

¹ : vedi Antonio Pertile, *Storia del Diritto Italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione* , Torino, 1892, vol. V, pag. 1.

tecnica giuridica¹. La gradazione dei “*delicta*” in “*levia – atrocia – atrociora – atrocissima*” ricalca quella stabilita per il “*maleficium*”. Invece i giudici penali delle nostre città medievali venivano invariabilmente denominati “Giudici dei Malefici”, senza specificazione.

Un punto fermo della scienza giuridica è l’opera “*Tractatus criminalis*” di Tiberio Deciani della metà del XVI secolo. Egli procede ad un *repulisti* della caotica terminologia in uso, eliminando tra l’altro la parola “*peccatum*” poiché riguarda esclusivamente il rapporto del credente con Dio. Per primo egli adotta gli unici due termini “*delictum*” e “*crimen*”.

Delitto è il fatto di cui si può e si deve rispondere perché corrisponde ad una violazione di legge: fino a che non vi sia legge che lo proibisca sotto la minaccia di una pena, un atto potrà essere considerato illecito, non però delittuoso. Il delitto, in altre parole, è il fatto doloso o colposo dell’uomo proibito con minaccia di pena dalla legge; tra crimine e delitto passa una differenza specifica, in quanto crimine è un delitto di tale gravità che la sua persecuzione interessa direttamente la pubblica autorità e che quindi non può essere dedotto davanti alla giustizia civile.

Si può parlare di delitti pubblici e privati, ma i crimini sono tutti e soltanto pubblici.

Non vi è delitto se non alle seguenti condizioni²:

- 1): un’azione umana, positiva o commissiva, o anche semplicemente omissiva;
- 2): un’azione umana vietata *sub poena* dalla legge positiva;

¹ : In tal senso vedi A. Marongiu, voce: Delitti, Diritto Intermedio, *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1958, vol. XII, pagg. 8 – 16.

² :Questo è in sintesi lo schema delineato da Deciani nella sua opera.

3): un'azione umana dolosa o almeno colposa;

4): un'azione umana lesiva di un interesse protetto dalla legge.

La stagione più feconda degli studi di diritto penale è quella dei secoli XVI – XVIII (dal 1543 divenuto disciplina universitaria), in cui i giuristi italiani occupano un posto di rilievo.

Tuttavia essi non introdussero novità importanti relativamente alle problematiche sulla pena, anche perché occupati a chiarire altri aspetti del diritto penale di più pregnante rilevanza giuridica e sociale come l'imputabilità, le garanzie per il reo, la prova legale.

Scopo primitivo della pena fu quello di placare gli offesi e, poi, assicurare a ciascuno soddisfazione per il torto subito: nel sistema delle pene private, che nell'età medievale prevalse sul magistero criminale pubblico, la pena svolgeva tale duplice funzione di afflizione del reo e di soddisfacimento, in prevalenza mediante la corresponsione della *compositio*¹ alla parte lesa.

Ben presto alla pena viene associato un fine di ordine superiore: la prevenzione dei reati e l'emenda del reo²; l'ordinamento allora interviene progressivamente in tale ambito, affiancandosi e sostituendosi alla pena privata, rivendicando a sé la potestà punitiva per esercitarla in modo sempre più esclusivo nell'interesse della collettività; contemporaneamente si scorgono i primi segni di un intervento dell'autorità anche nel campo della prevenzione dei delitti.

¹ : Retaggio questo dell'ordinamento longobardo-franco, in cui la sanzione, anche penale, doveva ripristinare la *pax* violata, reintegrando lo *status quo ante* la commissione del reato: così Diurni, riferimenti nella nota seguente.

² : Vedi G. Diurni, voce: Pena criminale, Diritto Intermedio, *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1982, vol. XXXII, pagg. 752-770.

Alla primaria funzione della pena si aggiungono nel tempo altri connotati:

a): la salvaguardia del bene comune, che a partire dalla nascita degli ordinamenti particolari diviene elemento costante nell'irrogazione della sanzione; molte pene hanno ora alla loro base non più o non solo la soddisfazione della parte lesa, bensì la difesa dell'ordine pubblico e delle prerogative dell'autorità: l'irrogazione della sanzione è interesse pubblico;

b): un fine spirituale e l'emenda del reo¹: si è ancora lontani certamente dalle conquiste postilluministiche riguardanti la pena come trattamento rieducativo del condannato, ma viene tenuto in considerazione il fine correttivo e di riabilitazione della pena;

c): intimidazione ed esemplarità: è la funzione deterrente. Dagli Statuti italiani ricaviamo quanto fossero particolareggiate le previsioni sulle forme utilizzate per l'esecuzione². Contro alcune pratiche veramente atroci non vi fu una reazione decisa da parte della dottrina, la quale però non fece a meno di richiamare principi di *benignitas*, di proporzionalità della pena, che purtuttavia rimasero mere disquisizioni teoriche, di nessuna efficacia sulla prassi dei tribunali.

¹ : Per la pena nel Diritto canonico Diurni, op. cit., pag. 768 nota 138, cita Schiappoli, *Diritto penale canonico*, in Pessina, Enc. I, 1905, pagg. 613-991.

² :Vedi per tutti Gatti, *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli Statuti italiani dei secoli XII-XVI*, Padova, 1930. Lo cita Diurni, op. cit., pag.760 nota 76.

PARTE GENERALE: GLI ELEMENTI DEL REATO

§ ELEMENTO OGGETTIVO ED ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

In sede di teoria generale del diritto, per “elemento oggettivo” del reato si intende il fatto tipico in cui deve estrinsecarsi la condotta umana per essere definita reato, cioè il *quid* materiale che costituisce il fatto delittuoso; l’“elemento soggettivo” del reato è, invece, la colpevolezza correlata alle condizioni psicologiche del soggetto agente, che consentono l’imputazione personale del fatto di reato all’autore, ed alle circostanze che incidono sulla capacità di autodeterminazione – capacità di intendere e volere – del soggetto che si rende autore di un reato.

Tale bipartizione nella storia del diritto penale non è sempre esistita, essendo conquista del diritto penale moderno, poiché vi furono epoche in cui questi due elementi non venivano affatto riconosciuti e differenziati, epoche in cui i processi si celebravano non solo se il delitto era stato commesso da una persona umana, ma anche se l’azione dannosa era stata causata da un animale o da una cosa, costituendo in capo al legittimo proprietario l’obbligo di subirne tutte le conseguenze, anche penali¹.

I popoli barbarici guardavano pressoché esclusivamente al fatto – l’elemento oggettivo -: ogni azione dannosa o delittuosa portava con sé l’obbligo di subirne la pena e ciò non solo se il danno era stato provocato direttamente dal colpevole, benché involontariamente, ma anche se il

¹ :A tal proposito Pertile, op. cit., fa riferimento a pag. 59 nota 1 a Roth. 11, 75, 141 e 387.

colpevole aveva dato occasione solo indirettamente al fatto, senza averlo voluto.

Non vi era quindi distinzione di dolo, colpa, caso fortuito o forza maggiore; il che era pienamente conforme a quell'ordinamento sociale, che rimetteva la punizione all'offeso, che vedeva in ogni danno un'ingiuria e che quindi doveva esigerne l'espiazione¹.

Con la rinascita dello studio del diritto romano si iniziò ad applicare in tale ambito i suoi principi e la legislazione in Italia cominciò a distinguere il dolo dalla colpa e dal caso²; anche il dolo diretto dall'indiretto, il dolo speciale dal generale³.

Negli Statuti di Trieste del 1550 non si fa menzione troppo spesso degli elementi soggettivi del reato ed anche quando ciò accade, il richiamo di tali elementi ha luogo in modo tutt'altro che sistematico ed ordinato.

Del dolo – e cioè la previsione e la volontà di compiere un reato – si parla:

- nel reato di incendio, in riferimento a chi appicca il fuoco: "de industria"⁴;
- nella maggior parte dei reati di falso: per chi "sciens et prudens" testimonia il falso in una causa civile o penale; per chi "sciens et prudens" si serve di documenti falsi ed alterati; per il notaio che "dolose" redige una scrittura falsa; per chi "prudens" è sorpreso con monete false addosso o le spende⁵;

¹ : Pertile, op. cit., pag. 59 nota 2, rimanda alle leggi 136 e 137 di Liutprando.

² : Sempre Pertile, op. cit. pag. 64 nota 29, fa riferimento alla Const. Sic., III,89, Federicus.

³ :Vedi Statuti di Aviano del 1404 e Statuti Januens del 1143; così Pertile, op. cit. pag. 64 note 30 e 31.

⁴ :Statuta, Lib. III, Rub.16 § Si quis.

⁵ : Lib.III, Rub. 18 § Si quis.

- nel reato di bestemmia, in relazione a chi “*sciens et prudens*” imbratta e profana immagini sacre¹;
- in una particolare forma del reato di ingiuria, per chi “*aliquid in aliquem projecerit vel effuderit ex proposito et animo appensato*”²

La colpa – cioè quella condizione che fa commettere il delitto senza volontà, ma per negligenza, imprudenza, imperizia – è vista quasi esclusivamente come “*culpa in omittendo*” e se ne fa cenno per lo più nei casi di mancanze dei pubblici ufficiali a doveri inerenti al loro stato o ufficio³; in un solo caso si tratta della colpa nei reati comuni: si adopera il termine “*imprudentia*” infatti nel reato di falsa testimonianza⁴.

Di caso fortuito, forza maggiore o costringimento fisico non c'è cenno.

Questa situazione, abbastanza frequente anche negli altri Statuti italiani⁵, non deve però far credere all'attribuzione, negli Statuti triestini, di un'importanza preminente all'elemento oggettivo del reato, secondo la summenzionata tradizione germanica, tale da soffocare anche nei delitti di grande importanza, come l'omicidio, ogni considerazione inerente alla volontarietà dell'azione criminosa.

Non si può infatti dubitare che gli Statuti del 1550 siano profondamente permeati dei principi del diritto romano ed essi non sono sordi alla dottrina giuridica loro contemporanea, per cui non si

¹ : Lib. III, Rub. 25 § *Quod si*.

² : Lib. III, Rub. 30 § *Porro si*.

³ :Vedi, nella parte relativa al procedimento criminale, Sezione II di questo lavoro, le multe a cui soggiacciono il Giudice dei malefici, il Notaio, il Protettore se non compiono diligentemente il loro dovere.

⁴ :Lib. III, Rub. 18 § *Si quis*.

⁵ : In tal senso vedi U. Cova, op. cit. pag. 7.

può ritenere che possano equiparare un evento colposo o addirittura soltanto casuale ad un altro dolosamente provocato dal soggetto attivo del reato.

La considerazione della volontà nel commettere un reato infatti risulta da una disposizione dettata nell'ambito della disciplina di un reato particolare, ma che per questo non le toglie efficacia generale: si afferma dunque che se l'azione delittuosa (stiamo parlando del reato di sottrazione di beni con la forza) è stata compiuta "*iocandi animo*" non c'è pena:"*animus autem id facientis argumentis et coniecturis facile depraehendetur*"¹.

E' evidente che in questo caso risulta imprescindibile un'indagine attorno alla volontà dell'agente e questa disposizione evidenzia chiaramente la considerazione che il legislatore statutario aveva dell'elemento soggettivo.

Nelle altre situazioni, unica possibilità di soluzione è il ricorso al diritto comune e, per i reati di minore importanza, all'arbitrio del giudice. Egli non faceva che recepire sul punto il diritto comune, al quale in ogni modo si voleva ricorrere, a Trieste come altrove, nel caso di incompletezza della legislazione.

§ LE CIRCOSTANZE DEL REATO

Le circostanze del reato prendono tale nome proprio perché "*circumstant*" la fattispecie delittuosa, sono cioè elementi che accedono ad un

¹ : Lib. III, Rub.15 § *Si quis*.

reato già perfetto nella sua struttura e la cui presenza determina solamente una modificazione della pena. Le circostanze sono anche dette “*accidentalia delicti*” per sottolineare, appunto, che sono contingenti, che possono mancare senza che il reato venga meno, mentre se manca un elemento essenziale del reato – elemento oggettivo o soggettivo – a far difetto è la stessa figura criminosa.

Benché la dottrina criminalistica avesse cominciato già in precedenza a costruire la categoria delle circostanze, nella grande legislazione trovò accoglimento appena per opera della Costituzione criminale teresiana¹.

Le leggi anteriori si erano limitate ad indicare di volta in volta quale circostanza potesse accompagnare il fatto criminoso e ad assegnare una apposita pena a ciascuna di esse e costituivano così tanti reati diversi quante erano le circostanze medesime².

Solo in alcuni Statuti isolati si era proceduto all’elaborazione di un’ordinata teoria sulle circostanze: ciò era stato compiuto nello Statuto di Lucca del 1539 ed in quello di Trieste del 1550.

Nella vasta materia delle circostanze del reato gli Statuti del 1550 mostrano di possedere una serie di elementi peculiari che li differenziano in parte dalle leggi e dalla dottrina coeva; se da un lato tali peculiarità possono spesso imputarsi ad esigenze locali e contingenti, dall’altro sono talvolta indici di una tendenza al miglioramento del diritto, ponendo in qualche caso gli Statuti triestini in posizione avanzata nel diritto italiano coevo.

¹ :”*Constitutio criminalis thesiana*“, Wien, 1769, artt. 11 e12.

² : Pertile, op. cit., a pag. 146 nota 1 cita a tal proposito Roth. 8, 14, 34-41.

Essi costituiscono in proposito uno dei primi tentativi di includere in un sistema organico la materia delle circostanze del reato, in rispondenza ad una esigenza di ordine e generalizzazione.

Tuttavia bisogna chiarire che questa sistemazione riguarda solo le circostanze inerenti ai reati contro la persona ed in questo lo Statuto del 1550 non fa che sviluppare ed affinare una tendenza già presente nei precedenti Statuti triestini: la circostanza aggravante costituita dal “*locus commissi delicti* “ è già disciplinata negli Statuti del 1424¹; nel 1550 essa è però inclusa in modo compiuto ed organico in una rubrica comprensiva di altre aggravanti dei delitti di lesioni personali e percosse².

La disciplina delle circostanze prevista dagli Statuti del 1550 così dispone:

“Poenae omnium delictorum duplicantur:

- *si noctu³ commissa fuerint;*
- *si commissa fuerint in Palatio Communi, vel Stuba, super logiam Communi, vel fontico Communi, vel Platea Magna;*
- *si commissa fuerint in domo⁴, vel alio predio sive possessione personae offensae;*
- *si coram Capitaneo, Vicecapitano, Iudice Maleficiorum, Vicario, Iudicibus Civitatis commissae fuerint⁵;*

¹ : Vedi U. Cova, op. cit., a pag. 9.

² : Lib. III, Rub.9 :”*Quando poenae augentur ratione temporis, loci, personae*”.

³ : Per notte si intendeva il periodo di tempo compreso tra :”*ab occasu solis ad ortum*”; Lib.III, Rub.9 § inizio.

⁴ : Questo per un principio di santità della casa derivato dal diritto romano:”*Domus unicuique tutum debet esse refugium*” riportato da Pertile, op. cit. , pag. 155 nota 48.

⁵ :”*Intelligentur coram eis commissae si infra spatium quinque passuum ab eis deliquerit* “, Lib.III, Rub.9.

- *si quis aliquem super facie vulneraverit ex quo cicatrix remansura sit, quod ex rei evidentia vel jurata publici Chirurghi relationem constet;*
- *si quis retrorsum et proditorie aliquem vulneraverit vel percusserit “.*

In nessun caso le pene stabilite dagli Statuti potevano essere aumentate oltre il doppio, anche se concorrevano più circostanze o qualità per moltiplicarle – ad esempio per un delitto commesso di notte nella Piazza -:*”Nullo casu possint poenae in proximo titulo Statutae maiores quam duplicatae exigi, etiam si plures qualitates, sive circumstantiae concurrent ad eas multiplicandas: nolumus enim eas maiores in condemnationibus imponi, quam duplicatas ita ut ad poenam duplicandam unius tantum circumstantiae vel temporis, vel loci, vel personae habetur ratio, non duarum aut trium, praeterquam ubi in aliquo casu nominatim in Statutis nostris¹”.* Tra le eccezioni ricordiamo, relativamente al reato di lesioni ad un pubblico ufficiale, la disposizione secondo cui:*”Volumus eum teneri ad triplum eius poenae “* con cui si punirebbe un cittadino se avesse offeso un altro cittadino².

§ IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Perché vi sia concorso di persone nel reato è necessario che ciascun “concorrente” arrechi un contributo personale al compimento del fatto delittuoso, che può essere di natura materiale – con l’intervento attivo e concreto nella commissione del reato – ovvero morale – attraverso un

¹: Lib.III, Rub.9 § *Nullo autem*.

²: Lib.III, Rub.10 § *Et e*.

contributo che si manifesta sotto forma di impulso psicologico, col consiglio o col comando, ad un reato materialmente commesso da altri

La legge longobarda¹proporzionava la pena del consiglio a quella del delitto “suggerito”, punendo pur sempre il consiglio meno dell’esecuzione, per la maggiore rilevanza dell’elemento di fatto.

Proprio in questo ambito l’influenza del diritto romano si fece sentire più forte: gli Statuti italiani, anche i più antichi, ebbero a punire generalmente con la stessa pena sia l’autore materiale del delitto che colui che lo aveva consigliato.

Tale era la “*communis opinio* “ dei giureconsulti rispetto a tutti i reati, o almeno rispetto ai più gravi. Ma v’erano voci dissonanti², che sostenevano che gli autori “moralì” del reato dovevano essere puniti sempre meno degli autori materiali. Il diritto canonico dal canto suo favorì una soluzione di mezzo³, ritenendo che non si doveva seguire una regola fissa, ma procedere a tenore dei casi.

Gli Statuti di Trieste del 1550 proseguono sulla strada già spianata dagli Statuti del 1424 ed a proposito della complessa materia della partecipazione di più persone ad un reato vi dedicano un’intera rubrica⁴, considerando l’argomento sia dal punto di vista materiale che psicologico.

Tuttavia tale rubrica riguarda un tipo particolare di concorso, ovvero il “*tractatus mortis* “, che deve considerarsi un caso speciale di concorso di persone e non il concorso in generale. Negli Statuti del

¹ : Pertile, op. cit., fa riferimento alla legge dei Visigoti a pag. 85 nota 5.

² : Pertile a pag. 87 nota 12 si riferisce a Farinaccio, glossa c. 1 X. “*De off. Deleg.*” (1-29).

³ : Cfr Pertile, op. cit., pag.87 nota 13.

⁴ : Lib.III, Rub.11.

1550 cioè noi ricaviamo indirettamente la disciplina del concorso dalla disciplina del “*tractatus* “, per cui possiamo affermare che, almeno in questo ambito, gli Statuti cinquecenteschi non abbiano enucleato principi generali e vevoli per ogni forma di manifestazione di questo istituto.

Gli Statuti del 1550 definiscono così il concorso:”*Quod si plures simul tractaverint, communive consilio decreverint de aliquo interficiendo per se vel alios* “¹. Se essi portano a compimento un delitto – senza che però sia derivata la morte della vittima – tutti gli agenti sono puniti con il doppio della pena a cui sarebbero stati sottoposti se avessero agito da soli².

Se invece è seguita la morte della vittima, tutti sono condannati alla pena di morte tramite decapitazione:”*Ac si ipsorum singuli hominem illum interfecissent* “³. In questo caso specifico non viene fatta alcuna distinzione fra autori morali o materiali, poiché tutti sono sottoposti alla medesima pena, senza differenze: quindi, sia che commettano personalmente il delitto progettato, sia che ne diano incarico a qualcuno di loro, sono sempre tenuti tutti responsabili per l’evento verificatosi.

Tuttavia gli Statuti tengono in considerazione il comportamento di ciascuno degli accordati, soprattutto nel caso di un ripensamento

¹ : Lib.III, Rub.11 § *Statuimus quod*.

² : Ibid. § *Sed si*.

³ : Ibid. Ugualmente se più persone intervengono ad una rissa, anche con armi, tutti:”*Tamen singuli de eo delicto teneantur perinde, ac si unusquisque eorum separatim illud perpetrasset* “, ibid. § *Si tamen*.

dell'ultimo minuto: infatti se uno dei concorrenti palesa il trattato alla vittima:”*Nolumus eum aliqua poena puniri* “¹.

Una figura particolare di concorso è costituita dal Mandato a delinquere, cioè il caso di una persona, la quale “commissiona” un delitto che un'altra porterà a compimento. Gli Statuti stabiliscono in proposito:”*In coeteris de mandante, aut persuadente ad delinquendum et similiter de auxilio praestato delinquenti stetur dispositione juris communis* “². Aggiungono poi:”*Sed hoc volumus indistincte observari, ut nulla omnino fit differentia, sive quis per se ipsum, sive per alium deliquerit et omnes poenae statutae facenti habeant locum in eo qui fieri fecit* “³.

In sostanza tutte le pene stabilite per chi commette un reato devono essere applicate anche al mandante.

La più chiara e coerente manifestazione di questa dichiarazione di principio si trova nella disciplina di una fattispecie particolare di reato con cui il “*tractatus mortis* “ ha molti punti di contatto, l'assassinio, che analizzeremo nella parte relativa ai singoli reati.

§ IL TENTATIVO

Il concetto di “consumazione” del reato esprime, tecnicamente, la compiuta realizzazione di tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie criminosa: in altri termini si è in presenza di un reato consumato tutte le volte in cui il fatto concreto corrisponde interamente al modello

¹ : Lib. III, Rub.11 § *Si tamen*.

² : Ibid. § *In coeteris*.

³ : Ibid. § *Sed hoc*.

legale delineato dalla norma incriminatrice. Il concetto di consumazione funge anche da imprescindibile termine di riferimento rispetto alla distinta ed autonoma figura del tentativo.

Ricorre il delitto tentato o tentativo nei casi in cui l'agente non riesce a portare a compimento il delitto programmato, ma gli atti parzialmente realizzati sono tali da esteriorizzare l'intenzione criminosa; diversamente ci si troverebbe di fronte ad un mero proposito delittuoso, irrilevante per il principio "*cogitationis poenam nemo patitur.*"

Per quanto riguarda la disciplina del tentativo di reato contenuta negli Statuti di Trieste del 1550, è da dire che essa è conforme a quella degli Statuti italiani in generale, fondata ancora sul contrasto tra la concezione romana e quella longobarda del tentativo – ed è proprio quest'ultima che si avvicina alla soluzione accolta infine nel diritto penale moderno.

Con riguardo al diritto germanico, la preponderanza data all'elemento di fatto, non deve far pensare che venisse esclusa ogni penale responsabilità quando, pur essendo stata intrapresa l'esecuzione di un reato, non fosse stato danneggiato alcuno: determinava la responsabilità penale non solo la commissione del reato, ma anche la volontà manifestata in atti esteriori di offendere altri, senza che gli si avesse ancora nociuto.

Il tentativo veniva considerato e punito quindi non come atto diretto a commettere un male maggiore, ma di per sé medesimo, come un reato particolare.

Una diversa impostazione era seguita dalla giurisprudenza del diritto comune, la quale costantemente rivolta all'elemento soggettivo piuttosto che all'oggettivo, giunse alla formulazione del principio: "*Punitur affectus etiam si non sequatur effectus*"¹. I più ritenevano che non si dovesse imporre al reo di delitto tentato la pena minacciata dalla legge per il delitto consumato, bensì una pena straordinaria ad arbitrio del giudice.

Gli Statuti di Trieste del 1550 non si dilungano nell'argomento del tentativo, anzi ne trattano, senza inquadramento sistematico, in margine alla rubrica relativa ai reati dei pubblici ufficiali², in quella relativa all'aiuto all'evasione³ ed in quella che disciplina il concorso di persone nel reato⁴. Tale argomento era stato invece più approfondito negli Statuti del 1424, in cui si avvertiva chiaramente l'influsso della legislazione longobarda⁵.

Gli Statuti del 1550 stabiliscono che: "*Item quantum ad criminales causas attinet, volumus eum quoque dici offendisse, qui licet non percusserit, tamen fecit impetum, vel aggressuram, aut gladium, vel aliud armorum genus in aliquem strinxit et generaliter eo verbo omnes casus complecti, qui habentur in titulo de poenis*"⁶. In tali casi il tentativo viene considerato come un vero e proprio reato.

¹ : Pertile, op. cit. a pag. 75 nota 13 (a), richiama la *Const. Sic. "Amatoria Pocula"*, III-73: "*Presumptionem temerariam, qua saltem nocere desiderant et si nocere non possint, delinquere nolumus impunitam*".

² : Lib.III, Rub.10 § *Item quantus*.

³ : Lib.III, Rub.22 § *At captivus*. In tal caso però per chi: "*coeperit frangere*" non viene comminata alcuna pena.

⁴ : Lib.III, Rub.11 § inizio.

⁵ : In tal senso vedi U. Cova, op. cit., a pag. 14, in cui egli sottolinea come, in tema di veneficio, lo Statuto del 1424 ricalchi il contenuto dei corrispondenti capitoli 139, 140, 141 dell'Editto di Rotari.

⁶ : Come in nota (2).

Le espressioni più di frequente utilizzate per indicare il tentativo sono i verbi “*praesumere*” o “*audere*”¹, ovvero circonlocuzioni del tipo “*facere impetum*”²: è anche vero però che tali espressioni vengono utilizzate spesso per meglio descrivere la fattispecie delittuosa, senza che per questo si intenda riferirsi al tentativo. Per questo, forse, negli Statuti ricorrono fattispecie di reato tentato più spesso di quanto possa sembrare, ma ne risulta difficile il riconoscimento, da un lato per l’ambiguità dei termini usati, dall’altro per il fatto che le fattispecie di tentativo sono regolate alla stregua di reati indipendenti e ciò crea difficoltà nel comprendere la vera natura dei fatti criminosi a proposito dei quali compaiono le predette espressioni.

Gli Statuti stabiliscono inoltre che se più persone si accordano per uccidere qualcuno e se tale accordo viene scoperto prima che venga eseguito, ognuno è punito con una multa di 200 lire. Scoperto l’accordo, gli accusati vengono posti nelle carceri del Comune, da cui non possono essere rilasciati:”*Nisi prius solverint poenam praedictam*”³e non danno garanzie idonee di non offendere la vittima predestinata.

In tal modo l’attentato, diretto ad un determinato fine criminoso non raggiunto, viene a costituire un reato a sé, indipendentemente dal verificarsi dell’evento preveduto.

A proposito di tale disciplina va richiamata l’attenzione sull’influenza che su di essa può aver avuto la norma contenuta nel Capitolo 11 dell’Editto di Rotari⁴ sul “*consilium mortis* “: qui gli aderenti

¹ : Lib.III, Rub.21.

² : Lib.III, Rub.8.

³ : Lib.III, Rub.11 § *Statuimus quod*.

⁴ : Vedi U. Cova, op. cit., a pag.28.

alla congiura sono puniti per la sola partecipazione, senza considerare se il reato sia stato anche effettivamente compiuto.

§ LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO

Sotto questo titolo si troverà elencata tutta una serie di circostanze, che si rifanno ad un fondamento comune: che le azioni cui di norma è comminata una pena non sempre vanno effettivamente punite. Gli Statuti di Trieste infatti riconoscono e disciplinano alcune circostanze che rendono non perseguibile l'autore di un delitto.

Gli Statuti non elaborano peraltro un sistema ordinato, per cui sono trattate indistintamente cause diverse di esclusione del reato, come le cause di giustificazione – la legittima difesa -, le cause di esclusione della punibilità – l'errore – ed ancora le cause di esclusione dell'imputabilità – derivanti dalla minore età o dall'incapacità di intendere e volere -.

Anche noi quindi tratteremo insieme tutte queste circostanze, rispettando la trattazione che ne fanno gli Statuti stessi, ma dobbiamo avvertire che il titolo di questo paragrafo è stato scelto solo per motivi di economia del nostro lavoro, perché, in realtà, a far difetto in tali circostanze è di volta in volta solo un elemento del reato, non il reato stesso.

Per quanto riguarda la legittima difesa, gli Statuti di Trieste del 1550 si dimostrano pienamente conformi al diritto italiano coevo,

informato alla tradizione giuridica romana¹. Va ricordato che gli Statuti precedenti, allontanandosi con ciò dalla prassi giuridica esistente ai loro tempi, restrinsero la possibilità dell'esercizio della legittima difesa solo nei confronti di coloro che miravano a ledere l'integrità personale. Nella normativa del 1550, invece, si può trovare un autentico esempio di difesa dei diritti patrimoniali di una persona nel proprio fondo, l'ingresso nel quale può venir impedito anche con la forza: "Et possit in continentis quovis modo offendi"², col solo limite del rispetto della vita dell'intruso.

Altri casi di legittima difesa si trovano nella disciplina dei reati di omicidio, debilitazione, lesioni: in tali casi, se uno ammazza un altro o gli procura lesioni "*ob necessariam corporis sui tutelam*" e "*legitime probaverit*" non è soggetto a punizione³.

Nella trattazione della colpevolezza riveste un ruolo fondamentale l'istituto dell'errore: se la volontà colpevole presuppone la conoscenza degli elementi costitutivi del fatto criminoso, la mancata conoscenza di uno o più requisiti dell'illecito penale ha come effetto quello di escludere la punibilità, perché viene meno l'elemento soggettivo del reato. L'agente non sa di commettere un reato .

Poca rilevanza viene data dagli Statuti precedenti a quello del 1550 all'errore, sia di fatto che di diritto. Soltanto nell'ultimo Statuto compare una norma riguardante l'ignoranza delle legge – *error juris* - : ai mercanti stranieri (la norma si trova nel Libro relativo alla

¹ : L'origine dell'istituto della legittima difesa va ricercata senz'altro nella fusione di principi romani con le leggi germaniche; inoltre la morale cristiana e la legislazione pontificia esigevano che la difesa si tenesse entro i confini della necessità, cioè che non si facesse all'offensore maggior male di quello indispensabile a far cessare l'offesa e conseguire la propria sicurezza.

² : Lib.III, Rub.13 § *Si quis*.

³ : Lib.III, Rubriche 7 § *Si quis* ; 8 § *Qua etiam*.

regolamentazione dei dazi) non può venir applicata la legge statutaria sulla disciplina dei commerci quando essi non ne siano stati informati:”*Peregrinos nolumus hac lege teneri nisi postquam eis admoniti contrafecerint* “¹.

E’ evidente l’eccezionalità di questa regola, posta a salvaguardia degli interessi economici della città, cui venivano a contribuire i traffici di transito d’oltremare ai territori dell’Europa centrale, data la posizione strategica, di collegamento, di Trieste.

Questa eccezionalità porta però ad affermare la validità normale del principio opposto dell’inescusabilità dell’ignoranza del diritto, di cui il silenzio della legge negli altri ambiti è la più esplicita conferma.

Quanto all’”*error facti* “ gli Statuti del 1550 non ne trattano; questo tacere sull’argomento può far pensare che il comportamento incolpevolmente delittuoso renda non perseguibile il soggetto attivo, impedendo il sorgere del dolo o della colpa.

Tra le circostanze che escludono il reato, notevole rilevanza rivestono quelle inerenti l’età dell’autore del fatto delittuoso.

Negli antichi diritti dei popoli barbari l’età, per quanto tenera, di chi avesse commesso un delitto, non valeva necessariamente ad escluderne ogni responsabilità; nel diritto romano invece non poteva rendere conto delle proprie azioni chi non era in grado di discernerne il valore.

¹ : Lib.IV, Rub.15 § *Quae causa*.

Si ebbe perciò un'infanzia penale, un'età che toglieva ogni responsabilità penale per i fatti commessi; ogni legislazione la determinò a suo modo.¹

Gli Statuti del 1550 vollero sempre gli infanti rimessi alla correzione domestica: "*Infantes, vel infantiae aut pubertate proximi, si non sunt doli capaces, de nullo delicto teneantur criminaliter, sed iis, in quorum sunt potestate, vel tutela, committantur castigandi et emendandi; at supra eam aetatem usque ad quintudecimum annum puniatur tantum poena arbitraria arbitrio Capitanei, consideratis circumstantiis delicti*"².

Ancora, nella disciplina del reato di debilitazione, è confermato che l'"*infans*" o chi è "*pubertate proximo*" non può punirsi con pena corporale, ma solo è stabilito che lo si deve correggere, oltre a rifondere le spese ed i danni alla vittima³

Nella disciplina dei reati di violazione di domicilio e di furto è sancito altresì che non si può procedere contro il minore di diciotto anni⁴ e, nel caso di violazione di proprietà privata, la pena del minore è determinata dal Capitano: "*Intra tamen poenas suprascriptas*"⁵.

Per quanto riguarda la considerazione dell'incapace di intendere e volere, gli Statuti del 1550 si pongono in contrasto con gli Statuti previgenti: nello Statuto del 1424 infatti l'omicida "*furiosus*" è condannato alla stessa pena stabilita per il sano di mente.⁶

¹ : Tuttavia nei più gravi delitti si potevano punire i minori, ma non con pena corporale eccedente i confini della disciplina; sempre nei delitti più gravi non veniva concessa l'attenuante della minore età quando il delitto mostrava una speciale e raffinata malizia, applicandosi a tal proposito l'adagio: "*malitia supplet aetatem*" riportato da Pertile, op. cit., a pag. 143 nota 32.

² : Lib.III, Rub.8 § *Infantes*.

³ : Lib.III, Rub.7 § *Nec infans*.

⁴ : Lib.III, Rubriche 13 § *In minore*; 14 § *Quae omnia*.

⁵ : Ibid.

⁶ : Vedi U. Cova, op. cit., a pag. 14.

Nel 1550, invece, il “*furiosus*” ed il “*mentecaptus*”¹ non sono punibili, ma il Giudice dei malefici deve ricercare con prudenza e diligenza se la pazzia sia vera o piuttosto simulata: “*In quo volumus judicem circumspectum fore*”².

I matti devono essere custoditi da agnati e cognati, ma se essi sono negligenti, i “*furiosi*” sono incarcerati o messi al bando, a discrezione dei Giudici e Provvisori della città.

In ogni caso i minori e gli incapaci sono condannati al pagamento delle spese mediche sostenute dalla vittima ed a risarcire il danno.

¹ : “*Furiosus*” era, secondo il diritto romano, il pazzo agitato ma suscettibile di lucidi intervalli nei quali gli si riconosce la capacità d’agire; il “*mentecaptus*” invece era l’infermo di mente senza possibilità di lucidità. Vedi A. Burdese, *Diritto privato romano*, Torino, 1995, pag.143.

² : Lib:III, Rub.8 § *Nec furiosus*.

PARTE SPECIALE: DEI DELITTI E DELLE PENE IN PARTICOLARE

§ I DELITTI CONTRO DIO E LA RELIGIONE

Per la stretta relazione che sussistette fino alla Riforma tra la Chiesa e gli ordinamenti politici, per il rispetto a Dio ed alla religione, le leggi erano ricche di sanzioni per i comportamenti che offendevano il sentimento religioso e la maggior parte di tali delitti era riguardata come un delitto pubblico. Spesso esse, per dimostrare quanto stava a cuore la protezione della Chiesa, iniziavano la trattazione dei delitti proprio da quelli verso la religione¹. Talvolta stabilivano addirittura quando si doveva leggere il catechismo durante la settimana.

Scendendo all'esame dei delitti contro la religione come disciplinati negli Statuti di Trieste del 1550, è da notare la severità della repressione della bestemmia ed in particolare delle pene per essa previste. La rubrica relativa a tale reato² si apre con una dichiarazione di ordine generale: "*Quisque teneatur venerari Omnipotentem Deum*"³; chi bestemmia contro Dio, Gesù Cristo e la Vergine è punito con la pena pecuniaria di 100 lire di piccoli; se bestemmia contro un Santo o una Santa è punito con 50 lire di piccoli. Se il reo non paga entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza è punito con la pena della corbellatura: due volte per due giorni successivi: "*in mari demergatur usque ad guttur et tertio die submergatur, ita tamen quod non moriatur*"⁴.

¹ :Vedi Statuto di Ferrara del 1566 e Statuto di Bologna del 1561; li cita Pertile, op. cit., a pag.434 nota 2.

² : Lib.III, Rub.25.

³ : Ibid. § inizio.

⁴ : Ibid. § *Si quid*.

Il recidivo è condannato ad un mese di carcere:”*alendum se pane et aqua*”¹ ed è scarcerato solo se paga il doppio della pena sopradetta.

Chi “*sciens et prudens*” imbratta o profana immagini sacre² è punito con una pena di 200 lire e col carcere per quattro mesi a proprie spese; se non adempie è punito con tre tratti di corda o – se il delitto è considerato grave – gli viene tagliata la mano destra.

Questa è la lettera della legge, ma che essa abbia avuto nella pratica sempre piena attuazione è dubitabile. Lo fa pensare lo Statuto stesso che dice infatti:”*Licetque Capitaneo vel Vicecapitano, quoties ei visum fuerit, iudici maleficiorum assistere et eum adhortari, quod contra huius modi blasphemantes debite et recte procedat, non autem processum eius ullatenus valeat impedire*”³. In sostanza il Capitano può esortare il Giudice dei malefici a reprimere il reato di bestemmia, ma non può impedire che non si proceda contro i bestemmiatori. Questo implicito ampio potere discrezionale lasciato al giudice fa pensare ad un rilassamento nell’applicazione della norma in esame e contrasta con la durezza della repressione del reato.

Forse di un tale stato di cose può pure essere espressione la mancanza, negli Statuti del 1550, della previsione di accusatori pubblici o privati, incoraggiati nelle loro denunce da premi o spinti a ciò dalla minaccia di punizioni – come accadeva sino allo Statuto del 1424.

La decadenza di tale norma è senz’altro effetto del contrasto fra la severità della pena e l’opinione comune, che vedeva sproporzionata la pena al reato commesso; è segno inoltre del venir meno nel Cinquecento di

¹ : Ibid. § *Sed si*.

² : Ibid. § *Quod si*.

³ : Ibid.

quel senso di profonda e sincera religiosità che nel Medioevo aveva portato veramente a considerare la bestemmia come un reato di notevole gravità, ma che nell'epoca moderna iniziava a valutarsi diversamente¹.

Gli Statuti del 1550 non affrontano l'argomento del delitto di eresia; infatti tale materia è trattata in un'aggiunta dell'Arciduca Carlo d'Austria allo Statuto triestino del 1550, nella "Commissione contro gli eretici" datata 22 Luglio 1570². Sembra, dato il silenzio tenuto in tutti gli Statuti triestini su questo argomento, ed in particolare nel testo originale dell'ultimo Statuto, che Trieste seppe mantenere sempre, anche quando le lotte religiose sconvolgevano l'Europa, una certa moderazione. Fu necessaria infatti una legge emanata dal potere centrale per regolare una materia così importante per quell'epoca pervasa dalle forze rinnovatrici della Riforma e della Controriforma.

Anche tale norma non si può dire certamente severa: agli eretici è fatto obbligo di andarsene dalla città, senza ulteriori pene; inoltre è ordinato alle autorità comunali di impedire la vendita di libri eretici, di insegnare la dottrina cattolica nelle scuole e di tenere comportamenti che rinsaldino i cittadini nella fede cattolica, senza prevedere alcuna sanzione in caso di contravvenzione a quanto stabilito.

La pena è ancor più sorprendente perché, oltre ad essere assai mite, se confrontata con le pene coeve per tale delitto, di solito molto severe – il diritto contemporaneo infatti sanciva per gli eretici la scomunica, il sequestro dei beni, l'infamia, la morte sul rogo -, è emanata da un

¹ : In tal senso vedi U. Cova, op. cit., a pag.31.

² : Nell'edizione degli Statuti del 1550 UTINI, 1727, tale commissione si trova alle pagg.342-343.

Arciduca d'Austria che, nell'ordinare il bando dalla città non vietava la permanenza dell'eretico nei vastissimi territori del proprio dominio.

Una traccia riguardante il dovere di seguire i principi della religione cattolica è reperibile forse nella formula di giuramento del Vicario e del Giudice dei malefici all'atto della nomina: i suddetti magistrati infatti si impegnano ad essere fedeli alla Chiesa cattolica romana ed a: "*nullique contrariae sectae adhaerere*"¹.

§ I DELITTI DI STATO

Presso le tradizioni dei popoli del Nord, i delitti contro la patria erano considerati inespugnabili e puniti con la morte.

Nel diritto romano l'alto tradimento venne a fondersi con il "*crimen lesae majestatis*". Quando nel "*Princeps*" si personificò la Repubblica ed in lui si trasferì la maestà del popolo romano, si considerò fatta al popolo ogni offesa diretta al Principe.

Sotto il nome di delitti contro lo Stato o di alto tradimento venne così ad intendersi ciò che metteva in pericolo l'esistenza e l'integrità dello Stato o la vita del suo Capo.

Già negli Statuti di Trieste del 1424 il delitto di Stato veniva punito severamente: con la pena di morte e la confisca dei beni². Tale severo ed esemplare apparato di prevenzione e repressione dà la misura dell'incombenza, già nel 1424, di un regime assoluto, che fra le fattispecie di reato attribuisce una particolare gravità all'attentato alla pubblica

¹ : Lib.I, Rub.3.

² : Vedi U. Cova, op. cit., a pag.33.

sicurezza. Questa sensazione è inoltre avvalorata dall'assenza di norme simili negli altri Statuti triestini, tranne l'ultimo, quello del 1550 appunto.

In quest'ultimo Statuto infatti Ferdinando I d'Asburgo stabilisce: "Si tamen inopinatum aliquid exurgeret, vel enorme, aut grave aliquod delictum, sicuti in causis Status et rebellionis, aliorumve criminum, ex quorum gravitate et enormitate Statutorum dispositio ad poenas condignas infligendas non sufficiat, in iis omnibus Capitaneus noster, Nos, vel posteros nostros, consulenti potestatem habeat, si res moram pati potuerit et alioquin, ipse possit ex justo suo arbitrio procedere et punire, quemadmodum delicti qualitas exigere videbitur, dummodo alios non faciat aliquid, quod sit juri et aequitati contrarium, seu alios contra privilegia et Statuta ipsius Civitatis Tergesti"¹.

Da quanto evidenziato, si può concludere che nei due ultimi Statuti triestini, per la mutata situazione politica dovuta alla sottomissione della città agli Asburgo – determinante per il declino delle libere istituzioni comunali – si considerò come destinatario dell'offesa alla sicurezza dello Stato, colui che lo Stato personificava, cioè l'Arciduca d'Austria, recependo sul punto la concezione romana.

§ I DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Gli Statuti di Trieste del 1550 trattano con particolare considerazione la materia del mantenimento della pace cittadina: custodire la quiete e la tranquillità pubblica e privata è un obiettivo perseguito attraverso norme

¹ : Lib.I, Rub.3 § fine.

atte a prevenire i disordini e bloccare ogni tentativo di farsi giustizia da sé. Altamente pericoloso era infatti per l'ordine sociale l'impiego della forza privata per la riparazione di un torto subito o per vedere risarcito un danno. In tale ottica si inserisce la disciplina del duello.

In origine il duello era un mezzo di prova legale¹, la cui pratica però andò progressivamente a restringersi fino a scomparire: mentre negli Statuti triestini del 1315 e del 1350 tale istituto – di antichissima origine germanica – è ancora presente in tutta la sua vitalità², già nello Statuto del 1424 non si fa più menzione del duello giudiziario.

Gli Statuti del 1550 stabiliscono invece per la sfida a duello: "provocare ad singulare certamen"³ - la "poena banni" per un anno fuori dal territorio di Trieste. Allo stesso modo è punito chi ha accettato la sfida.

Tale norma però è sancita solo per i cittadini e gli abitanti della città o del territorio: per gli stranieri incorsi in tale delitto: "poena statuatur arbitrio Capitanei, numquam tamen huius modi certamina admittantur"⁴.

Penalmente sanzionata è anche la rissa: chi si inserisce nelle discussioni altrui a parole o con armi, si dice che: "ad rixam cucurrisse"⁵.

Se però egli è "corso alla rissa" "animo rixam sedandi"⁶ non viene punito; ma se ha partecipato con l'intenzione di: "animi rixantibus opem... ferendi"⁷ è punito con 50 lire, oltre a sostenere la pena prevista per il reato eventualmente commesso durante la rissa. Per stabilire l'intenzione

¹ : In questa veste veniva infatti chiamato "duello giudiziario".

² : Ne abbiamo conferma dalla disciplina del reato di omicidio contenuta in questi due Statuti: col duello giudiziario infatti si stabiliva l'attendibilità della legittima difesa, sostenuta dall'uccisore, qualora mancassero o fossero discordanti i testimoni. Vedi in tal senso U. Cova, op. cit., alle pagg. 26 e 27.

³ : Lib.III, Rub.12 § *Quicumque alium*.

⁴ : Ibid. § *In alios*.

⁵ : Ibid. § *Si duo*.

⁶ : Ibid.

⁷ : Ibid.

di chi si inserisce nella rissa gli Statuti stabiliscono:”*Volumus satis legitime eius animum probatum videri*”¹.

Se nel corso della rissa è stato commesso qualche delitto, chi”*ad rixam cucurrit*”è tenuto a rispondere del delitto”*quam si ille illud commississet*”².

Temuta per il mantenimento dell’ordine pubblico è anche l’eventualità che qualcuno difenda o accolga nella propria casa chi si sia macchiato del delitto di omicidio: nel primo caso è sancita la pena di morte, nel secondo vi è la condanna a pagare 100 lire di piccoli.³

Stranamente gli Statuti triestini del 1550 non puniscono il reato di evasione, ma soltanto l’aiuto all’evasione: chi rompe le prigioni del Comune:”*ut inde aufugerint captivi*”⁴è punito con la pena più grave con cui si doveva punire uno dei detenuti. E se qualcuno di essi era recluso per un debito civile, il “rompitore” di prigioni è tenuto a pagare i danni al creditore, oltre che una multa di 50 lire di piccoli.

Le stesse sanzioni sono stabilite anche per chi:”*commodavit vel tradidit aut tradi fecit captivis instrumenta, quibus ipsi e carceribus evaserunt*”⁵. E’ stabilito inoltre che:”*si quis non perfregerit ita ut captivi aufugerint sed coeperit tantum frangere aut eis tradiderit instrumenta apta ad frangendum, attamen non fuerit secutus affectus, ut aliquis captivorum aufugerit*”⁶ è punito con 100 lire di piccoli.

¹ : Ibid.

² : Ibid. § *Et e.*

³ : Lib.III, Rub.7 § *Nullus.*

⁴ : Lib.III, Rub.22 § *Quicumque fregerit.*

⁵ : Ibid.

⁶ : Ibid.

Per quanto riguarda il tentativo di evasione gli Statuti dicono che:”*at captivus, idest qui esset in carcere, ob hoc quod illum fregerit vel coeperit frangere, nulla poena tenetur* “¹.

Il Giudice dei malefici procede in questi casi a seguito della relazione presentata dal custode del carcere o da quella del Commilitone; può inoltre procedere con la tortura se la verità non emerge altrimenti.

Particolari fattispecie di reati contro l'ordine pubblico, previste dagli Statuti del 1550, sono quella di schiamazzi e di oscenità commessi di notte per le strade cittadine e quella di vagabondaggio.

La repressione del reato di schiamazzi rivela i lati deteriori della vita di Trieste del tempo; infatti già nel testo della corrispondente norma negli Statuti del 1424 si parla di:”*multi juvenes lascivi et discoli* “ che vagano:”*de nocte committentes multa innormia cum armis et sine lumine contra formam Statutorum Tergesti* “.

Gli Statuti del 1550 stabiliscono in proposito² che i maggiori di quattordici anni che camminano di notte per la città dal terzo suono della Campana della Guardia sino al suono di quella di San Giusto sono puniti con la pena di 5 lire – la cui metà va all'accusatore, se c'è.

Se qualcuno canta canzoni oscene di notte è punito con 25 lire; se appende cartelli o immagini osceni alle case altrui è punito con 100 lire di piccoli.

¹ : Ibid. § *At captivi*.

² : Lib.III, Rub.24.

Nessuno può andare in giro mascherato, né di giorno né di notte, se non nei giorni che vanno dalla Natività del Signore al primo giorno di Quaresima, purché con licenza dei Giudici della città¹.

Una minaccia per il mantenimento dell'ordine pubblico era costituita anche dai vagabondi: se il Capitano o i Giudici avevano notizia che nella città vagassero persone: "qui nulla arte sive labore se alat, videaturque eis homo suspectae vitae " dovevano ordinargli di andarsene e: "si contumax fuerit, imposita poena puniatur et tamen cogatur abire "².

§ I DELITTI CONTRO IL BUON COSTUME

Le leggi del Medioevo furono sempre severe nei riguardi dei delitti che offendevano il pubblico costume: da un lato ciò dipendeva forse dalla severità della vita dei barbari, che li faceva guardare con orrore tali colpe, ma anche la Chiesa svolse un ruolo importante nell'opporre un valido riparo a tali vizi.

Per quanto riguarda l'adulterio, la sua concezione nelle leggi longobarde è già cristiana: sia per l'uomo che per la donna sono stabilite uguali sanzioni³.

Negli Statuti triestini del '500 si possono rilevare delle note peculiari a proposito della disciplina dell'adulterio: questo Statuto infatti si stacca nettamente dai precedenti per la profondità della disciplina.

La donna sposata, cittadina o abitante del territorio di Trieste, che commette adulterio "cum de eo per sententiam constiterit "è privata di tutti

¹ : Ibid. § *Nullusque masculus*.

² : Lib.III, Rub.23 § *Si innotuerit*.

³ : Pertile, op. cit., fa un elenco di tali leggi, o almeno delle più importanti, a pag.524 nota 56.

i propri beni, i quali vanno al marito, viene frustata e:”*proscribatur perpetue* “¹. Il marito può addirittura uccidere la moglie colta “*in flagranti* “ assieme all’uomo che sta con lei². Questo principio è proprio tanto del diritto romano che di quello germanico ed è strano che appaia soltanto nell’ultimo degli Statuti triestini: in precedenza all’infuori di un caso particolare previsto nello Statuto del 1424, nessuna pena era comminata alla persona assieme alla quale l’adultera aveva commesso il reato: la persona in oggetto dovrebbe essere stata esente così da qualsiasi punizione, non essendo a Trieste punita, in linea di massima, la fornicazione.

Ma il principio dello Statuto del 1550 che in questa materia si pone veramente in contrasto con la legislazione precedente e, soprattutto, contemporanea di gran lunga prevalente, è quello della parificazione, sotto ogni aspetto penale, dell’adulterio della donna a quello dell’uomo:”*quae omnia et in marito repetita esse sancimus* “³. Questa norma, veramente notevole per la sua lungimiranza, può essere fatta risalire soltanto al diritto della Chiesa, dove, in qualche passo, questa parità viene affermata⁴.

Chi sottrae la moglie ad un cittadino o abitante di Trieste, contro la volontà di costui, viene decapitato⁵.

Per quanto riguarda il commercio carnale, gli Statuti triestini cercano piuttosto di regolare l’attività delle meretrici e delle “*lenae* “. Le meretrici non possono abitare altrove che nel Postribolo – il bordello – che si trova

¹ : Lib.III, Rub.19 § *Si qua*.

² :”*Marito liceat comprehensam in adulterio uxorem et adulterum impune offendere et uccidere* “ § *Si qua*.

³ : Lib.III, Rub.19 § in fine.

⁴ : In tal senso vedi U. Cova, op. cit., a pag. 37.

⁵ : Ibid. come in nota (1).

tra il Palazzo del Comune e la Porta del Porto. Nessuna di esse può cingersi il capo con cinti d'oro, sotto pena di 10 lire di piccoli.

L'uomo trovato nel postribolo di notte dopo il terzo suono della campana della Guardia fino al suono di quella di San Giusto è punito con 10 lire di piccoli. Se una meretrice viene trovata fuori dal postribolo, con la testimonianza di due testi, deve essere condotta con la tromba davanti il bordello dal Commilitone o dai Birri, a pena di 10 lire.

Fra i delitti contro il pubblico costume – ma sarebbe meglio considerarlo a pieno titolo un delitto contro la persona – assume una rilevanza particolare, per la riprovazione sociale da sempre insita in tale delitto, lo stupro. Gli Statuti triestini del 1550 sanciscono che è condannato alla pena della decapitazione chi:”*cum puella nondum viri potente rem veneream violenter habuerit*”¹.

Per ciò che concerne la sodomia è da dire che presso i popoli nordici era poco diffusa, seppure nota, perché tra le “*leges barbarorum*” ne parla solamente quella dei Visigoti². Fu la Chiesa ad aprire la via alle pene afflittive – e specialmente alla pena di morte – secondo le disposizioni della legge mosaica³. Gli Statuti triestini del 1550 definiscono i sodomiti come coloro:”*qui cum masculo vel foemina rem veneream praepostere habuerint*”⁴
La pena per loro è il rogo.⁵

¹ : Lib.III,Rub.17 § *Qua etiam*.

² : Così Pertile, op. cit., a pag.535 nota 125.

³ : Vedi *Esodo XXII, 19* e *Levitico XX,13*.

⁴ : Lib.III, Rub.17 § *Sodomitae vero*.

⁵ : Ibid.

§ I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA FEDE

Anche nei delitti contro la pubblica fede gli Statuti triestini mostrano la loro oscillazione fra i principi romani ed altri chiaramente barbarici.

Se qualcuno “*sciens et prudens*” dichiara il falso in una causa civile – “*falsum testimonium*”- è punito con il taglio di due dita; se testimonia il falso in una causa penale gli viene tagliata la mano destra. Se la falsa testimonianza avviene in una causa penale per una condanna alla pena capitale, il reo è punito con la stessa pena con cui sarebbe stato punito colui verso il quale ha falsamente testimoniato.

Se tuttavia:”*per imprudentiam id fecerit, puniatur arbitrio iudicis*”¹.

Con la stessa pena è punito chi “*sciens et prudens*” si serve di testimonianze o scritture false o ricerca un altro perché testimoni il falso.

Se un notaio redige “*dolose*”² una pubblica scrittura falsa è punito con il taglio della mano destra. Questa norma relativa al notaio falsificatore è di derivazione longobarda: nel cap. 243 dell’Editto di Rotari infatti è punito in tal modo chi redige documenti falsi. Per investigare, il Giudice dei malefici può, avendo indizi legittimi, procedere con la tortura.

Chi accusa indebitamente di falso un pubblico notaio è punito con 50 lire di piccoli. Se non può pagare viene frustato.

Con la stessa pena di chi testimonia il falso è punito chi si macchia di spergiuoro³.

¹ : Lib.III, Rub:18 § *Si quis*.

² : Lib.III, Rub.18 § *Praeterea*.

³ : Ibid. § *Item si*.

Chi manomette o altera una scrittura altrui viene punito con 50 lire e deve risarcire i danni. Quando mancano le prove delle alterazioni:”*stetur juramento illius cuius erat scriptura* “¹.

Per quanto riguarda il fabbricatore di monete false gli Statuti del 1550 dispongono la pena del rogo²; tale sanzione è prettamente romana ed è in contrasto con la maggiore clemenza usata dal diritto germanico per questo reato.

Una questione interessante emerge dalla norma degli Statuti del 1550 sullo spaccio di monete false e sulla detenzione delle stesse. Vi si stabilisce infatti che contro chi venga trovato a spendere “*prudens* “ monete false si proceda “*secundum dispositionem juris communis* “³. Nel fare riferimento alle disposizioni del diritto comune, gli Statuti rimandano ai capitoli del Codice di Giustiniano sulla fabbricazione di monete false oppure, secondo l’opinione della dottrina coeva, alla “*Lex Cornelia de falsis* che stabilisce la pena in generale per i delitti di falso. Ambedue le soluzioni però porterebbero a pene severissime, sproporzionate rispetto alle pene stabilite da tutti i precedenti Statuti. E’ insolito quindi che gli Statuti del 1550 si affidino alle disposizioni delle leggi comuni proprio in una materia che il diritto romano non ha approfondito a sufficienza.

Per di più, se accogliessimo la “*Lex Cornelia* “, dovremmo applicare anche l’istituto della deportazione, sconosciuto dal diritto statutario e necessariamente sostituito da questo con un’altra sanzione.

Fra le alterazioni di generi alimentari è dato un particolare rilievo a Trieste alla sofisticazione del vino, quale principale prodotto locale,

¹ : Ibid. § *Porro si*.

² : Ibid. § *Si quis*.

³ : Ibid. Vedi inoltre U. Cova, op. cit., a pag.39.

tutelandosene la genuinità: chi corrompe il vino è punito con 25 lire e deve risarcire il danno al compratore¹.

Materia di particolare interesse per l'argomento di cui stiamo trattando è quella relativa alle alterazioni di pesi e misure: il commerciante che fa uso di pesi o misure falsi è punito con 50 lire per ogni volta che lo fa.

E' compito dei Provvisori, dei Cavalieri del Comune e soprattutto dei Daziari dei pesi e delle misure inquisire su questi reati e poi adire la Curia dei malefici². Nessun mercante può inoltre servirsi di pesi o misure non bollati dal Daziario dei pesi e delle misure.

Interessante, per quanto riguarda il tema della testimonianza, come prova nel processo, è la disposizione di chiusura della rubrica relativa ai delitti di falso: "*in omnibus et singulis casuum in hoc titulo enumeratorum credatur accusanti vel denunciante cum uno teste idoneo et lucretur tertiam partem poenae*"³. E' facile intuire quale potesse essere l'effetto della "ricompensa" accennata nello spingere a denunciare anche la più piccola irregolarità.

§ I DELITTI CONTRO L' ESISTENZA, L'INCOLUMITA' E LA SICUREZZA INDIVIDUALE

La disciplina dell'omicidio nella compilazione legislativa del 1550 di Trieste risente profondamente della tradizione romana, unitamente a quasi tutti gli Statuti italiani contemporanei.

¹ : Ibid. § *Nullus vinum*.

² : Ibid. § *Volumus ut*.

³ : Ibid. § *Nullusque mercator*.

Se qualcuno, nella città o nel territorio di Trieste, compie un omicidio, viene decapitato. Se ferisce o percuote un altro in modo tale che subito o successivamente l'altro muoia, è sottoposto alla medesima punizione: *"modo ex relatione publici Chyrurgi vel aliarum peritorum appareat illum ex ea offensione mortuum est"*¹. Il medico o gli altri periti devono prestare giuramento: *"de veritate dicenda, quatenus eam ex peritia artis cognoscunt"*².

L'omicida non catturato: *"proscribatur, idest exbaniatur perpetuo a Civitate et territorio Tergesti"*³; se verrà successivamente catturato, sarà ugualmente decapitato.

Una fattispecie particolare di reato che, come abbiamo accennato trattando del concorso di persone nel reato, ha molti punti di contatto con il *"tractatus mortis"* è quella dell'assassinio. Per assassino gli Statuti del 1550 intendono chi: *"ab alio accepta pecunia, mercede, sive praemio alium interfecerit et similiter eum, qui pecuniam, mercedem, praemiumve eam ob rem dederit, item eum intelligimus assassinum qui proditorie vel a tergo hominem interfecerit, item eum qui grassatus fuerit in viis, idest homines iter facientes spoliaverit pecuniis, aut aliis rebus"*⁴.

Le pene stabilite per questo crimine sono costituite da un inasprimento delle sanzioni rivolte contro l'omicida, in quanto il corpo del condannato è sottoposto ad uno strazio inusitato, sia prima che dopo l'esecuzione capitale: il condannato viene trascinato alla coda di un cavallo: *"a porta*

¹ : Lib.III, Rub.7 § *Si quis*.

² : Ibid. § *Quae relatio*.

³ : Ibid. § *Omnis autem*.

⁴ : Lib.III, Rub.17 § *Assassinum autem*.

Cavanae usque ad portam Riburgi ¹ e poi decapitato e squartato:”*deinde caput ei amputetur et demum eius corpus dividatur in quattuor partes* ².

Se l'omicidio programmato non è avvenuto, sono tagliate le mani destre all'assassino ed al mandante.

Si vede che qui, come quasi sempre nel “*tractatus*”, la fattispecie criminosa è fondata su di un rapporto di mandato a delinquere fra il mandante e l'esecutore materiale del reato. Una differenza fondamentale intercorre però tra questi due tipi di mandato: elemento imprescindibile dell'assassinio è la remunerazione pecuniaria del sicario, mentre nel “*tractatus*” semplice non si parla mai di una remunerazione come prezzo dell'uccisore.

Negli Statuti del 1550 è data una rilevanza particolare alla repressione dei delitti di percosse e lesioni personali, come del resto in tutti gli Statuti italiani. L'importanza attribuita a questi reati risulta evidente dalla minuziosità e dalla prolissità delle norme che li riguardano ed a questa regola non sfugge nemmeno lo Statuto più recente. Questa è un'impronta lasciata dalle leggi barbariche, cui erano peculiari minute elencazioni di questi reati, puniti caso per caso con pene pecuniarie differenti.

Gli Statuti del 1550 stabiliscono che chi taglia un dito ad un altro è punito con 100 lire di piccoli, mentre chi taglia o debilita determinati membri è punito con 200 lire; i membri presi in considerazione dalla legge sono: il naso, la lingua, ciascun occhio, ciascuna mano e ciascun piede. La lesione è certificata sulla base di una relazione del medico o di altri periti. Tale disposizione è indice di un tentativo, proprio del diritto italiano

¹ : Ibid. § *Si quis*..

² : Ibid.

coevo, di approfondire la conoscenza dei rapporti fra causa ed effetto nel campo criminale.

Il Giudice dei malefici, oltre alla pena predetta, può imporre una pena corporale: "*citra talionem, si ex qualitate personarum ita censuerit*"¹, scegliendo fra i tratti di corda, il bando o la galera.

Il reo è anche condannato a pagare le spese per le medicine e le cure per le ferite da lui provocate. Tali spese sono liquidate dal Giudice dei malefici con i Giudici della città ed il Provveditore di Trieste². Inoltre deve risarcire il danno: "*iusta juris communis dispositionem*"³.

Se qualcuno "*in Civitate vel territorio tergestino*" ferisce un altro con "*sanguinis effusione*" è condannato a pagare 60 lire di piccoli. Otto giorni dopo la condanna: "*teneatur ire exulatum quattuor integros menses ultra Muglam et Duinum*"⁴. Per una ferita viene applicata la pena predetta; se le ferite sono più di una, ma senza "*tumor sanguinis*", la pena è di 20 lire per ogni ferita in più; se invece la ferita comporta perdita di sangue, la pena è di 40 lire per una percossa con 10 lire per ogni percossa in più.

Se il condannato non paga viene frustato e proscritto per dieci anni. Per tutti i casi il Giudice dei malefici giudica dalla relazione del medico pubblico. Se la relazione dichiara che esiste pericolo di morte⁵, il reo è posto in carcere fino allo scioglimento della prognosi.

Interessante per far rilevare l'importanza del diritto comune nell'ordinamento normativo degli Statuti del 1550 è una norma contenuta nella rubrica relativa alle lesioni: è stabilito infatti che se qualcuno

¹ : Lib.III, Rub.7 § *Quicumque amputaverit.*

² : Ibid. § *Et semper.*

³ : Ibid.

⁴ : Lib.III, Rub.8 § *Statuimus quod.*

⁵ : Ibid. § *In quocunque.*

commette un delitto non previsto dagli Statuti:”*si delictum fuerit grave habeatur a iudice recursus ad jus comune, sed si leve tunc puniatur arbitrio Capitanei* “¹, sempre però entro le pene stabilite per un caso simile dagli Statuti stessi.

Oltre le pene predette il reo deve rifondere le spese mediche e risarcire i danni, come stabiliti e liquidati per l’omicidio. Se il reo non può pagare nonostante l’escussione, il Capitano “*ex arbitrio* “ può porlo in carcere alcuni giorni o torturarlo, affinché il reato non rimanga impunito².

E’ punito con 10 lire di piccoli il tentativo di lesioni:”*si quis habens in manu gladium, actum percutiendi fecerit, licet non percusserit* “³.

Costituiscono un’affermazione del principio dell’esclusiva titolarità del diritto di punire i delinquenti da parte dell’autorità pubblica le norme degli Statuti del 1550 che vietano ai privati di tenere presso di sé in prigionia una persona. Nessuno infatti può tenere prigioniero qualcuno nella propria casa; se lo fa è punito con 200 lire di piccoli. Ciascuno però può catturare chi, per qualche misfatto, debba essere punito, ma lo deve consegnare immediatamente al Giudice dei malefici, ricevendo in cambio 50 lire di piccoli dal Comune di Trieste. Se non lo consegna è punito con 50 lire:”*nisi doceret justum impedimentum* “⁴.

Generalmente gli storici tendono a considerare questa facoltà di cattura da parte dei privati come un segnale di debolezza dei pubblici poteri di allora nella repressione dei reati. Io credo piuttosto che tutto ciò sia da interpretare come uno strumento dato dall’autorità ai cittadini per

¹ : Ibid. § *Et denique*.

² : Ibid. § *Et quicumque*.

³ : Ibid. § *Sed et*.

⁴ : Lib.III, Rub.26 § *Possit tamen*.

collaborare al mantenimento dell'ordine pubblico. Anche nel nostro ordinamento è concesso ai privati di arrestare il reo colto in flagrante – vedi l'art. 383 del Codice di Procedura Penale – e nessuno lo considera un segno di incapacità delle istituzioni, ma piuttosto un dovere civico.

Ognuno può prendere il proprio debitore se ne sospetta la fuga, ma lo deve subito portare dal Vicario, il quale lo incarcerava se il sospetto è ragionevole, sino all'adempimento. Se non lo consegna però, il Vicario libera il debitore dal debito e condanna il creditore a 25 lire da versare al Comune¹.

Ai padroni è permesso di disporre a piacimento dell'opera dei servi e dei coloni al loro servizio: i dipendenti devono stare al servizio del padrone per il tempo convenuto, ma se si ritengono aggravati ed hanno giusta causa per andarsene devono appellarsi ai Giudici della città, i quali, udite sommariamente le parti, determinano a loro discrezione².

Ognuno può far catturare e far tenere in carcere i propri coloni se sono inadempienti, fino a che non pagano gli affitti³.

In tempo di guerra ognuno può catturare i nemici ed imporre loro una taglia.⁴

¹ : Ibid. § *Item unicuique*.

² : Ibid. § *Item quisque*.

³ : Lib.III, Rub.26 § *Porro autem*.

⁴ : Ibid. § *Tempore belli*.

§ INGIURIA ED ALTRE OFFESE ALL'ONORE

La contraddittorietà fra il concetto romano di "*injuria*" e quello germanico portò, nella legislazione italiana dell'epoca intermedia, una certa confusione.

Mentre i Romani col termine suddetto si riferivano in generale ad ogni azione contraria al diritto e più in particolare ad ogni offesa arrecata ad altri nel corpo o nella stima sociale, i popoli germanici tennero invece distinti, come reati sostanzialmente diversi, le offese recate al corpo da quelle più direttamente rivolte contro l'onore del soggetto passivo del reato, secondo un principio quindi molto vicino a quello accolto dalle moderne legislazioni. Gli Statuti triestini del 1550 danno l'impressione, soprattutto dal punto di vista sistematico, di aver accolto la distinzione germanica.

Gli Statuti danno un elenco delle parole ingiuriose: per ognuna di esse la pena è di 16 lire di piccoli. Tuttavia: "*si quis probaverit verbum injurosum a se dictum verum esse, nulla poena tenetur*"¹. E' di derivazione longobarda non soggiacere alla pena se si prova che l'ingiuria è vera². Derivazione di questo principio è la norma corrispondente che lascia impunito chi risponde ad una ingiuria se questa non è vera.

Se qualcuno augura la morte ad un altro la pena è di 10 lire.

Per più ingiurie la sanzione è comminata per una sola ingiuria, cioè per quella più grave, purché non trascorra molto tempo fra le diverse ingiurie; se trascorre infatti molto tempo ad ogni ingiuria segue la sua pena.

¹ : Lib.III,Rub.34 § *Porro si*.

² : Pertile, op. cit., a pag.616 nota 2 richiama a tal proposito *Roth*, 198, 381.

Queste disposizioni si applicano ai rei cittadini o abitanti del territorio di Trieste che abbiano più di diciotto anni; se invece l'ingiuria è intercorsa tra cittadini e forestieri, la pena è stabilita ad arbitrio del Capitano¹, entro i limiti della pena con cui si punirebbe un cittadino.

In linea generale gli Statuti stabiliscono che: "*hoc quoque volumus observari, ut nullius injuriae fiat aestimatio, aut emendatio civiliter aut criminaliter, sed injuriae puniatur tantum poenis supradictis, nisi ubi nominatim his Statutis aliter caveretur*"².

Se il reo proferirà un'ingiuria di minore gravità, rispetto a quelle elencate, sarà punito con pena arbitraria del Giudice dei malefici, minore però di 4 lire di piccoli.

Se qualcuno ingiuria un altro alla presenza del Capitano, del Vicario, del Giudice dei malefici o di altri pubblici ufficiali, è punito con 25 lire di piccoli. Chi invece ingiuria il Capitano è punito con 50 lire: in tal caso la pena è irrogata sulla base della sola asserzione del Capitano, ma se il Capitano si avvale di testimoni, la pena è di 100 lire di piccoli.³ Lo stesso vale con riguardo al Vicecapitano, al Vicario, al Giudice dei malefici, ai Giudici della città: sul loro giuramento il reo è condannato a 25 lire, a 50 lire di piccoli se vi sono dei testimoni.

Inoltre è sancito che: "*at si quis minatus fuerit alicui ex praedictis magistratibus, poena sit dupli*"⁴ di quella stabilita per le ingiurie.

¹ : Lib.III, Rub.34 § *At inter*.

² : Ibid. § *Hoc quoque*.

³ : Ibid. § *Caeterum si*.

⁴ : Ibid. § *At si*.

L'ingiuria può consistere, oltre che in parole, in segni o azioni destinate a mostrare disprezzo o disistima contro una persona – come una sorta di ingiuria simbolica.

Gli Statuti triestini cinquecenteschi puniscono infatti anche chi getta immondizie davanti la porta di una casa abitata da altri; in tal caso la pena è di 25 lire. L'abitante della casa, se coglie in flagrante il reo, può "impune" offenderlo "citra tamen mortem"¹.

Chi riversa immondizie sopra una persona è punito con 8 lire ed inoltre: "porro si quis tale aliquid in aliquem projecerit vel effuderit ex proposito et animo appensato"² è punito con 60 lire di piccoli oppure con tre tratti di corda, ad arbitrio del Capitano: "iuxta qualitatem delinquentis et personae injuratae"³.

§ I DELITTI CONTRO LA PROPRIETA' PRIVATA ED IL PATRIMONIO

Chi, maggiore di diciotto anni, entra nella casa di altri contro il loro divieto, oppure di notte, ma senza violenza, è punito con 50 lire di piccoli.

Se, oltre ad entrare, prende anche qualche cosa: "teneatur pro valore rei poena furti"⁴.

Se uno entra in un "praedio" – cioè l'orto, le vigne, i campi, i prati ed altri simili beni – è punito con 25 lire, potendo essere assalito, oltre che dal proprietario o dall'affittuario, anche da quelli accorsi per portare

¹ : Lib.III, Rub.13 § *Si quis*.

² : Lib.III, Rub.30 § *Porro si*.

³ : *Ibid.*

⁴ : Lib.III, Rub.13 § *Item si*.

soccorso. Se prende qualche cosa risponde anche di furto, secondo il valore della cosa.

Nessuno però può impedire ai cacciatori ed ai loro cani di entrare nelle proprietà dal tempo in cui è terminata la vendemmia fino all'inizio di Marzo¹. Se però un cane, entrato nel predio nel tempo non consentito, reca danno: "dominus puniatur"² con 40 soldi.

L'occupazione di un terreno altrui si differenzia dal danneggiamento sia per la diversa posizione nel sistema degli Statuti sia per la stretta connessione fra diritto civile e diritto penale che vi si riscontra.

I Giudici ed i Provvisori infatti: "nulli debeant consentire novo operi faciendo, si id esset damnosum vel populo, vel alicui privato, quod tamen eorum arbitrio relinquimus aestimandum, consideratis rei circumstantiis"³.

Chi occupa con una costruzione un luogo altrui è punito con 10 lire di piccoli e con l'obbligo di risarcire il danno. Tuttavia se l'accusato propone istanza al Giudice dei malefici perché la causa sia rimessa al Tribunale civile, poiché in quella sede intende provare che la proprietà è sua e che quindi egli ha legittimamente costruito, il Giudice rimette l'istanza al Vicario. Come vediamo è una chiara situazione di pregiudizialità civile: è necessario infatti l'accertamento del giudice civile sulla titolarità del diritto relativo al bene immobile contestato, a seguito del quale il procedimento penale deve basarsi sulla soluzione accolta in sede civile. Passata in giudicato la sentenza del Vicario, il reo o l'accusatore la presentano al Giudice dei malefici e se il Vicario ha dato ragione all'accusatore, il reo è

¹ : Vedi art. 842 Codice Civile.

² : Lib.III, Rub.13 § *Quantum*.

³ : Lib.III, Rub.21 § *Si quis*.

condannato a pagare 10 lire di piccoli al Comune, mentre se la sentenza civile è favorevole al reo, egli, in sede penale, andrà assolto.

Prendere terra o pietre da un luogo pubblico o privato per portarlo nel proprio viene punito con 40 soldi, oltre che con il risarcimento del danno.

Con grande severità è punito l'incendio doloso¹. Chi appicca il fuoco dolosamente ad una casa altrui – abitata o no – è punito con la pena del rogo – quasi per una sorta di “taglione” simbolico. Se però l'incendio non distrugge la cosa, ma crea comunque un danno, la pena è di 200 lire di piccoli ed inoltre il reo:”*proscribatur* “ per due anni fuori dalla città e dal territorio di Trieste.

Se il fuoco viene appiccato in campi, orti o vigne la pena è di 10 lire; se il fuoco è appiccato nel proprio possedimento e da qui, estendendosi, nuoce ad altri, la pena è di 10 lire. Oltre a tale pena è sancito l'obbligo di risarcire il danno, anche restituendo le cose danneggiate con beni propri².

Chi porta fuori da una casa degli oggetti durante un incendio, deve restituirli entro due giorni, altrimenti:”*furti tenebitur* “³.

Circa la quantità dei danni:”*credeatur juramento illorum, ad quos res, quibus nocitum est, pertinet* “⁴.

Se qualcuno, entrato nella proprietà altrui, svelle o taglia o comunque danneggia le piante è punito con 10 lire per ogni pianta danneggiata.

Se qualcuno trova nella propria proprietà qualche animale che sta creando danno, lo può condurre a Trieste o nel luogo detto “Berlina” o in un altro posto, secondo gli ordini del Giudice dei malefici. Da tale luogo

¹ : La materia è regolata nel Lib.III, Rub.16.

² : Lib.III, Rub.16 § *Et e.*

³ : *Ibid.*

⁴ : *Ibid.*

l'animale non può essere preso dal padrone senza licenza del giudice stesso. Se l'animale è di grossa taglia – come un cavallo, un bue o un asino – il padrone è tenuto a pagare 40 soldi per ogni animale al Comune, 20 soldi per ogni capo se si tratta di animali piccoli – come capre, pecore o agnelli¹ -. Se il danneggiamento da parte degli animali avviene di notte, la pena è raddoppiata.

In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni; circa la quantità e la qualità del danno, se non c'è accordo tra il proprietario danneggiato ed il padrone dell'animale, viene fatta una stima dagli Estimatori della città.

Tra i reati contro il patrimonio il furto è caratterizzato, nelle leggi statutarie di Trieste, come in gran parte degli Statuti italiani, dall'imposizione ai rei di una serie di pene, pecuniarie e corporali, culminanti, nei casi più gravi, nella condanna a morte del colpevole. Benché i criteri di valutazione della gravità del reato e della successiva applicazione della pena non siano i medesimi, si può osservare la loro derivazione dalle norme delle leggi longobardo – franche².

Per il primo furto, se il valore della cosa rubata è di 20 soldi, la pena è di 10 lire di piccoli. Ma se il valore è superiore, la pena è di 25 lire. Il reo, nell'uno e nell'altro caso, è tenuto in carcere a proprie spese, sino all'intera soddisfazione della pena. Pagata che sia questa è posto per un giorno alla berlina.

Se la cosa ha un valore superiore a 20 soldi e ci sono indizi legittimi, per ricercare la verità il giudice può procedere con la tortura³.

¹ : Lib.III, Rub.13 § *De animalibus*.

² : Fu Liutprando infatti a distinguere il numero dei furti ed a punirli diversamente, come ricorda Pertile, op. cit., a pag.641 in nota 54.

³ : Lib.III, Rub.14 § *Et habitis*.

Se la cosa vale più di 5 lire, il reo è punito con tre tratti di corda¹.

Al secondo furto il reo viene frustato se non è stato frustato al primo furto. Se invece al primo reato era già stato frustato, gli vengono tagliate le orecchie.

Al terzo furto se il reo ha già le orecchie tagliate, viene impiccato: "*ita quod statim moriatur*"². Gli vengono tagliate le orecchie se al secondo furto era stato solo frustato.

Al quarto furto il reo viene impiccato senza distinzioni.

Oltre a tali pene, il ladro deve restituire la cosa rubata o il suo valore al derubato e deve pagare il boia che esegue la sentenza.

Se qualcuno prende galline o oche o altri simili animali: "*notumus in numero furum haberi*"³: egli viene punito per ogni capo preso con 5 lire di piccoli, che vanno al Comune, e con 40 soldi, che vanno al proprietario.

Se qualcuno prende qualcosa: "*non furandi animo, quod variis ex conjecturis colligi potest*"⁴ per terminare una sua opera, non viene considerato un ladro, ma deve pagare 4 lire di piccoli e risarcire il danno. In tal caso il proprietario è creduto con un solo testimone.

Chi trova delle cose altrui per la strada deve darne notizia ai Giudici della città, perché la conservino e con pubblico proclama rendano noto il ritrovamento⁵. Se nessuno compare nel termine indicato nel proclama per riprendere la cosa, questa viene divisa: metà va al Comune e metà va al ritrovatore⁶.

¹ : Ibid. § *Ita statuimus*.

² : Lib.III, Rub.14 § *Tertio vero*.

³ : Ibid. § *Sed si*.

⁴ : Ibid. § *Porro si*.

⁵ : Ibid. § *Praeterea si*.

⁶ : Ibid. § *At si*.

Lo Statuto di Trieste del 1550 dà una regolamentazione minuziosa del furto agricolo; è interessante notare che le norme riguardanti questo reato sono inserite nella rubrica relativa ai danni cagionati all'altrui proprietà. Ciò deriva probabilmente dalla valutazione che si dava a questo reato, come se si collocasse tra il furto vero e proprio ed il semplice danneggiamento. Conferma di questa supposizione è data dagli Statuti stessi, che in alcuni casi regolano tale reato secondo le norme generali del furto vero e proprio.

Se qualcuno ha rubato frutti del valore di più di 10 soldi lo si accusa in Tribunale e la pena è uguale a quella prevista per il furto. Se il delitto è stato "*plene probatur*" il ladro viene condannato; ma se del delitto manca la prova piena, sussistendo solo indizi, il Giudice dei malefici deve procedere: "*ad torturam accusati*".

Meno viene punito chi, senza divieto del possessore, è entrato nel predio ed ha anche preso alcune cose, senza che il proprietario lo sapesse: la pena è di 2 lire. Ognuno può farsi accusatore ed è creduto sul proprio giuramento.

Su questo illecito giudicano i Giudici della città con un processo che si svolge oralmente, senza atti scritti, solo alla presenza delle parti¹.

Se il ladro ruba frutti non superiori per valore a 10 soldi è punito con 5 lire di piccoli, credendo al giuramento del proprietario². Il giudice: "*possit hunc furem, si sua confessione, vel saltem uno teste idoneo convincetur, poni facere ad locum qui dicitur berlina ut sex integras horas maneat*"³.

¹ : Lib.III, Rub.13 § *Sed si*.

² : Ibid. § *Quod si*.

³ : Ibid.

Se la frutta rubata poi viene rivenduta c'è il rischio di lasciare impuniti i ladri: "quia (il furto) *probari non potest* "¹, essendo una "*probatio diabolica* ". Per arginare questo rischio il Giudice dei malefici, se ne ha notizia o lo sospetta, : "*habito colloquio cum Judicibus Civitatis* "², deve chiamare a sé il sospettato, senza le solennità della "*proclamatio* " e se questi: "*nisi planum fecerit se justo titulo eam rem habuisse, ponatur in carceribus* "³ per quindici giorni. Scontata tale pena non lo si può punire ancora. Si deve indagare poi nella catena delle vendite e degli acquisti sino a scoprire in quale possessione la frutta è nata ed è stata rubata.

Se il ladro è fuggito viene iscritto a cura del Giudice dei malefici nel libro del malefici. Il giudice che non procede in tal modo è punito con 50 lire.

Dalle norme sul furto agricolo appare evidente la ragione dell'attenzione prestata alla tutela dell'agricoltura: l'economia agricola di Trieste infatti era alla fine del Medioevo ancora elemento imprescindibile nel commercio.

Negli Statuti del 1550 però si possono già trovare i segni di un commercio di più largo respiro, specie di transito, grazie ad alcuni privilegi concessi alla città dai sovrani austriaci.

Per quanto riguarda la rapina, gli Statuti stabiliscono che si proceda contro il reo come per il furto se il reato è stato commesso in città, oppure come per l'assassinio se commesso fuori dal territorio.

¹ : Ibid. § *Sed quoniam*.

² : Lib.III, Rub.13 § *Sed quoniam*.

³ : Ibid.

§ I DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI

Se il Vicario, il Giudice dei malefici, uno dei Giudici e Rettori della città o un altro pubblico ufficiale del Comune di Trieste recano offesa o percuotono qualcuno:”*puniatur illis poenis, quibus puniretur civis si ita deliquerit* “¹. Tuttavia nessun magistrato o pubblico ufficiale:”*cogatur ire exulatum ultra Muglam et Duinum* “².

Se però il Vicario ed il Giudice dei malefici hanno compiuto tali azioni per sedare una rissa non sono punibili, purché la lesione sia:”*citra sanguinis effusione* “³. Se il Giudice dei malefici compie un delitto viene giudicato dal collegio dei Sindaci, durante il periodo di funzione del Sindacato⁴, dopo che il processo è stato istruito dai Giudici della città. Qualora il delitto sia grave il Capitano, o il Vicecapitano, può incarcerarlo o rimuoverlo subito dall’incarico, acquisito il parere dei Giudici della città. Il processo segue le normali regole previste per i cittadini. Contro il Vicario, i Giudici della città e gli altri pubblici ufficiali procede il Giudice dei malefici.

Se il Capitano, o il Vicecapitano, uccide qualcuno che non appartiene alla propria famiglia, il Giudice dei malefici, sotto pena di 100 lire, è tenuto a procedere a norma degli Statuti entro quindici giorni, per quanto riguarda la fase istruttoria ed a rimettere poi il processo al Sovrano:”*et tunc Nos statuemus ut Nobis videbitur* “⁵. Lo stesso avviene se a commettere il delitto sono stati i figli, i nipoti, i fratelli o altri parenti del

¹ : Lib.III, Rub.13 § *Statuimus quod*.

² : Lib.III, Rub.10 § *Statuimus quod*.

³ : Ibid. § *Sed si*.

⁴ : Vedi a proposito di tale organo l’apposito paragrafo nella Sezione II relativa all’Ordinamento giudiziario.

⁵ : Lib.III, Rub.10 § *Et e*.

Capitano. Per i delitti commessi dai “*familiares* “ e dai “*domesticos* “ del Capitano, egli stesso è giudice. Ma:”*si Capitaneus negligens fuit, poterunt de eo apud Nos (cioè il Sovrano) conqueri* “¹.

Il Commilitone che si appropria dei beni costituenti pegno a seguito di una esecuzione può essere accusato alla uria dei malefici. Egli viene punito come gli altri pubblici ufficiali.

Le norme relative ai reati commessi dai magistrati e dai pubblici ufficiali vanno ad aggiungersi a quelle, minuziose e numerose, concernenti i doveri stabiliti nella Costituzione comunale. Esse sono per lo più conformi ai principi generali su questa materia vigenti in tutta Italia a quell'epoca.

§ I GIUDEI E L'USURA

Gli Statuti di Trieste del 1550 stabiliscono che gli Ebrei, per essere riconoscibili, devono portare una lettera “O” gialla cucita sulle vesti, sotto pena di 10 lire². I Giudei forestieri, che non hanno domicilio in Trieste, non possono essere accusati di questo il primo giorno del loro arrivo in città.

Le accuse relative a tale omissioni sono presentate al Giudice dei malefici, senza però solennità di procedura, poiché il rito si svolge oralmente, citando una sola volta il Giudeo. Dalla pena predetta sono però esclusi i pubblici “*foeneratores* “, cioè gli usurai, e tutta la loro famiglia.

¹ : Ibid. § *In delicti*.

² : Lib.III, Rub.32 § inizio.

A tale riguardo va osservato che l'usura, il prestito ad interesse, è a Trieste, diversamente da altrove, piuttosto regolata che repressa. Stabiliscono infatti gli Statuti del 1550: "*nullusque judaeorum audeat foenerari, idest pecunias ad usuras dare, praeterquam ille cui a Civitate sive communitate hoc munus delegatum fuerit, sub poena de qua inter communitatem et conductum foeneratorem convenerit*"¹. Ciò è dovuto alla necessità, specie per ragioni commerciali, di poter acquisire somme di denaro nel minor tempo possibile. Forse però a tale disciplina non è del tutto estraneo il diritto romano², che puniva non tanto l'usura in sé, quanto l'eccesso del prestito di denaro ad interesse.

§ ALCUNI DELITTI PARTICOLARI

Nel III Libro degli Statuti del 1550 è disciplinata una serie di reati riconducibili alla categoria delle odierne contravvenzioni; sono per lo più reati "particolari", in quanto tipici della città o delle abitudini dei suoi abitanti.

Potremo definire relativa alla "pubblica igiene" la materia regolata nelle Rubriche 30 e 31 del III Libro.

La prima riguarda i divieti di lasciare immondizie in luoghi pubblici: la pena per questa infrazione è di 3 lire di piccoli. La stessa pena è prevista per chi getta acqua per le strade, eccetto quando si lavano i pozzi o le fontane.

¹ : Ibid. § *Nullusque Judaeorum*.

² : In tal senso vedi U. Cova, op. cit., a pag. 32.

Nessuno può adoperare per lavare la biancheria, le stoviglie o il pesce acqua destinata agli uomini o per cucinare. La pena è di 40 soldi. Le inquisizioni in tali casi sono condotte dai Provvisori, dal Commilitone o dai Cavalieri del Comune, sotto pena di 10 lire in caso di negligenza. Ogni mese essi devono perlustrare il territorio della città:”*quod Civitas omni sorde et immunditia purgetur* “¹. Nelle cause relative a tali delitti, che sono giudicate con rito sommario dai Giudici della città,”*credatur juramento alicuius ex dictis officialibus accusantis* “². Anche l’accusatore privato è creduto sul proprio giuramento ed a lui va anche la metà della pena riscossa.

Nessuno deve buttare sassi o immondizie nel porto, sotto pena di 3 lire di piccoli. Nessuno può tenere immondizie nelle strade per più di tre giorni, a pena di 40 soldi.

La Rubrica 31 invece regolamenta la presenza degli animali nella città e nel territorio di Trieste.

“*In Civitate* “ non si possono tenere oltre due giorni animali come cavalli, buoi, vitelli sotto pena di 3 lire per ogni capo. Tuttavia è concesso ad ogni padre di famiglia di tenere, per il proprio fabbisogno, una vacca ed un maiale, purché rinchiusi e:”*sine taedio* “ per i vicini³.

Dal giorno di San Michele a quello di San Gregorio si possono tenere in casa due animali da ingrasso di grossa taglia e quattro minuti per cibarsene.

“*In territorio intra montes* “ può tenere animali chi possiede campi da arare, a seconda della necessità. Si possono tenere anche quattro vacche.

¹ : Lib.III, Rub.30 § *In omnibus*.

² : Ibid.

³ : Ibid. § *Nullus audeat*.

Sono eccettuati i coloni di Terstenico e Conconello perché:”*sic antiquitus observatum fuit* “¹. A tutti è permesso tenere cavalli per cavalcare.

“*In territorio extra montes* “ è lecito tenere e far pascolare ogni tipo di animale. Durante l’inverno, per la rigidità del clima, i Giudici della città possono concedere di portarli al di qua dei monti. Similmente d’estate, a causa della siccità, si può spingere gli animali al di qua dei monti per farli bere, a patto di riportarli subito via².

Da collegare alla fiorente coltivazione della vite e del commercio del vino è la norma che viete di portare a Trieste “*vinum peregrinum* “ – cioè nato fuori dalla città o dal territorio – sotto pena di 100 lire di piccoli e la perdita del vino. Sono eccettuati i nuovi abitanti della città, purché il loro vino sia stato prodotto in luoghi di loro proprietà, sotto giuramento ai Giudici della città.

Ugualmente i commercianti possono introdurre vino “forestiero”, ma non lo possono tenere a Trieste più di otto giorni. Nessun magistrato può dare permessi o licenze contro tali prescrizioni, a meno che non si tratti del vino destinato al convento delle Monache di San Benedetto.

E’ lecito per ciascuno portare per proprio uso un quarto di vino Greco – Malvasia – o Romania.

Il Capitano può tenere vino straniero per l’uso proprio o della famiglia:”*presenti prohibitione non obstante* “³. Lo stesso è stabilito per l’Esattore arciducale che abita nella città.

Curiosa è la norma che impedisce di raccogliere castagne dopo il 7 Ottobre, sotto pena di 6 lire di piccoli:”*neque pendentes in arbore, neque*

¹ : Ibid. § *In territorio*.

² : Ibid. § *Cum magna*.

³ : Lib.III, Rub.28 § *Item mercatores*.

humi iacentes “¹. Chi possiede alberi di castagne le può raccogliere in questo periodo solo col permesso dei Giudici della città.

Infine ogni abitante della città o del territorio può tagliare erba o legna o far pascolare gli animali nei “farneti” – i boschi – del Comune. Ma nel farneto più vicino al Castello di Trieste solo il Capitano può entrare e trarne della legna².

¹ : Lib.III, Rub.27.

² : Ibid.

§ LE PENE

Come negli altri Statuti italiani, anche in quelli triestini del 1550 le sanzioni per i reati meno gravi sono costituite quasi sempre da pene pecuniarie fisse, minuziosamente stabilite secondo il modello del diritto longobardo – franco: presso i popoli settentrionali infatti la principale sanzione penale consisteva in una pena pecuniaria, che poteva alternarsi alla vendetta privata¹. Negli Statuti triestini però l'ammontare della pena viene incamerato dal Comune, anziché venire versato alla persona offesa.

Tra le pene che colpiscono il patrimonio la confisca trova una disciplina particolare negli Statuti. Le leggi triestine mostrano delle peculiarità anche in questa materia: una disciplina quanto mai mite e rispettosa dei diritti patrimoniali si ha per il condannato per il delitto di omicidio².

L'omicida infatti, anche se in carcere, rimane proprietario dei beni: può quindi testare o disporre di essi in altro modo³. Se non ha fatto testamento i suoi beni, dopo la morte, pervengono agli eredi come se egli fosse morto "ab intestato". Egli in sostanza: "permaneat dominus bonorum suorum"⁴.

Se il reo però fugge e viene quindi bandito in perpetuo, la moglie può: "repetere dotem et alia bona sua... ac si naturaliter mortus esset"⁵. Tutte queste disposizioni sono improntate ad una notevole clemenza, sconosciuta per lo più agli altri Statuti coevi.

¹ : Solo i delitti che colpivano direttamente la società e ne minacciavano l'esistenza si punivano con pene corporali: Vedi Roth. 1,3 – 7,19, citato da Pertile, op. cit., a pag. 190 in nota 1.

² : Una netta evoluzione si riscontra in questa materia da uno Statuto all'altro: vedi U. Cova, op. cit., a pag. 18.

³ : Lib.III, Rub.7 § *omnis autem*.

⁴ : *Ibid.*

⁵ : *Ibid.* § *Uxor tamen*.

La confisca dei beni è invece prevista come pena accessoria per la moglie adultera. La proprietà dei beni è assegnata al marito, per cui di essi egli può disporre anche per testamento.

A Trieste la pena di morte compare già nel primo Statuto e, secondo la tradizione romana, il suo uso si dimostra subito abbastanza largo¹.

E' senz'altro il retaggio di un'usanza barbarica però l'imposizione della pena capitale fatta negli Statuti cinquecenteschi ai colpevoli del reato di stupro e di furto².

La pena del taglione viene espressamente abolita dagli Statuti del 1550³, salvo ricomparire in forma simbolica in altre pene – ad esempio il rogo per gli incendiari o il taglio della mano per i falsari - ; tuttavia il bisogno di un'esplicita abrogazione del legislatore⁴ indica la presenza di una tradizione radicata, frutto probabilmente della persistenza della pratica della vendetta come mezzo di soluzione delle controversie.

Alla reclusione è riconosciuta, come si osserverà nella parte relativa al processo penale, una funzione eminentemente preventiva. Tuttavia negli Statuti del 1550 si nota, col trascorrere del tempo, una maggiore affermazione del principio della detenzione concepita come vera e propria pena, come mezzo di espiazione della colpa del delinquente, secondo l'esempio offerto dal diritto canonico, primo assertore di questa nuova

¹ : La pena di morte non era frequente presso i popoli germanici, ma poi se ne abusò. La Chiesa si oppose a tale pratica, volendo che il delinquente non si eliminasse, bensì si conservasse nella società, una volta rieducato e pentito. Vedi però l'atteggiamento intransigente della Chiesa a proposito della eliminazione dei Sodomiti, che fa da contraltare alla presa di posizione contro la pena di morte.

² : Per lo stupro vedi Lib.III, Rub.17; per il furto vedi Rub.14.

³ : Vedi Lib.III, Rub.7 § *Quicumque amputaverit*.

⁴ : Ricordiamo che il taglione veniva praticato ancora nello Statuto del 1424.

visione della carcerazione¹: la reclusione preventiva² e quella punitiva³ sembrano ormai procedere per strade differenti.

Negli Statuti del 1550 il bando, sotto l'evidente influenza del diritto romano, è quasi praticamente scomparso: rimanendo in vigore per il reato di omicidio⁴ e per la moglie adultera⁵.

Molto frequente è negli Statuti l'esilio temporaneo, consistente nell'obbligo per il condannato di rimanere per un periodo di tempo determinato, generalmente non superiore ad un anno, fuori dalla città e dal territorio di Trieste. Questa pena però non può essere applicata alle donne⁶ né ai magistrati o ufficiali del Comune⁷.

Sull'argomento della pena è da ricordare il potere arbitrario del giudice o del Capitano nello stabilirne l'entità: tale potere viene esercitato in due casi fondamentali: il primo quando manca negli Statuti la previsione del crimine che di fatto si pone dinanzi all'autorità giudicante⁸; il secondo consiste invece nell'esplicita rimessione al giudice o al Capitano della fissazione della pena. Riguardo il primo caso gli Statuti si affidano normalmente all'arbitrio del magistrato solo per reati di scarsa importanza, rifacendosi per gli altri alle regole dello "*jus comune*"⁹.

Quando la norma stabilisce la pena per la fattispecie semplice del reato, sono lasciati al giudice i casi caratterizzati dalla presenza di una qualche circostanza che porta necessariamente ad una diversa

¹ : Secondo tale nuova concezione il carcere, oltre ad essere il luogo di espiazione della pena, fungeva da custodia dei delinquenti per metterli nell'impossibilità di tornare al delitto.

² : La reclusione negli Statuti del 1550 è improntata a criteri di moderazione: prima della sentenza di condanna una persona può essere incarcerata solo in caso di flagranza di reato oppure quando vi sia pericolo di fuga.

³ : Esempi in tal senso possono vedersi in Lib.III, Rub.7 § *Quicumque amputaverit* ; Rub.25 § *Sed si*.

⁴ : Lib.III, Rub.7 § *Omnis autem*.

⁵ : Lib.III, Rub.19.

⁶ : Lib.III, Rub.8 § *Quaecunque*.

⁷ : Lib.III, Rub.10 § *Statuimus quod*.

⁸ : Lib.III, Rub.8 § *Et territorio: "si delictum fuerit leve puniatur arbitrio Capitanei"*.

⁹ : *Ibid.:* "si delictum fuerit grave habeatur a iudice recursus ad jus comune".

valutazione del crimine rispetto a quella del reato semplice: così quando soggetti attivi del reato siano dei minori¹ o dei “forenses”² o persone di vile condizione³.

Normalmente però il giudice o il Capitano vengono limitati nel loro potere discrezionale dalla fissazione da parte della legge di alcuni massimi di pena non superabili o dalla qualità della sanzione da comminare⁴.

§ LE CONSEGUENZE DELLA PENA

Oltre alla pena di morte vengono considerate capitali quelle pene che comportano per il condannato la “*capitis deminutio*” media o massima.

Gli Statuti di Trieste del 1550 definiscono col nome di infamia tale condizione. Essi infatti stabiliscono: “*infames calemus omnes damnatos furti, perjurii, bonorum vi raptorum et denique omnes condemnatos aliqua poena corporali*”⁵. Agli infami è proibito testimoniare e, per essere riconosciuti, il loro nome viene iscritto in un libro posto in Vicedominaria – l’archivio del Comune – a cura dei Giudici della città, sotto pena di 25 lire in caso di negligenza.

¹ : Lib.III, Rubriche 7 e 8.

² : Lib.III, Rubriche 12 § *In alios* ; 34 § *At inter*.

³ : Lib.III, Rub.8 § *Praeterea arbitrio*.

⁴ : Ibid. § *Et denique*.

⁵ : Lib.III, Rub.29 § *Infames calemus*.

§ LA CONDIZIONE GIURIDICA DI DETERMINATE CATEGORIE DI PERSONE

Rivestono indubbio interesse le conseguenze derivanti, negli Statuti di Trieste del 1550, dalla particolare qualità della persona che commette un reato. A tale riguardo viene ivi disposto in linea generale: "et *quecunque in hoc titulo dicta sunt intelligantur indistincte tam in masculo quam in foemina, civi et incola tam Civitatis quam territorio et etiam peregrino*"¹.

Questa disposizione si pone in aperto contrasto con la linea generale seguita dalle leggi italiane contemporanee: esse infatti riservano ai "forenses" una condizione deteriore e tutte sono improntate ad un trattamento oppressivo nei loro confronti, quasi persecutorio. Questa "parificazione" può spiegarsi tenendo conto dei numerosi contatti, soprattutto commerciali, che legavano la città agli stranieri e che inevitabilmente hanno contribuito pesantemente nell'apertura testimoniata da questa norma.

Normalmente le pene contro gli stranieri sono affidate all'arbitrio del Capitano e viene espressamente affermato che le pene arbitrarie devono mantenersi entro quelle stabilite per i cittadini².

In altre circostanze non si fa differenza tra "cives" e "peregrini", stabilendo solamente che le pene si applicano in ogni caso, indipendentemente dal "locus commissi delicti": ad esempio, non ha importanza dove è stato commesso l'assassinio, purché il reo venga

¹ : Lib.III, Rub.7 § *Et quecunque*.

² : "*Semper tamen intra modum poenae quam in eo casu civi delinquenti in hoc titulo praescripsimus*" Rub.7 § *Item si*.

catturato a Trieste¹; ancora, tutte le disposizioni inerenti il furto si applicano anche ai furti avvenuti fuori del territorio triestino:”*nolumus enim Civitatem, vel eius territorium, esse tutum furum receptaculum* “².

Differenze di pena si notano talora tra gli stessi abitanti di Trieste: è stabilito infatti³ che se il reato di lesioni avviene tra un abitante della città ed uno del territorio, detto “ distrettuale”, le pene sono diminuite della metà e nessuno dei “*distrectuales* “ può essere condannato:”*ire exulatum ultra Muglam et Duinum* “⁴.

Abbiamo già avuto modo di osservare che, salvi alcuni casi particolari⁵, la donna non viene trattata diversamente dall’uomo e che è principio veramente notevole degli Statuti del 1550 la parificazione dell’adulterio della donna a quello dell’uomo.

Un trattamento deteriore rispetto alla norma generale ricevono invece le “*personae viles* “. Definiscono gli Statuti⁶ persone vili:”*publicae meretrices, bajulos, vel bastasios, operaios, vel bregentas et horum similes* “
Se essi sono soggetti passivi del reato si trovano in una situazione di inferiorità rispetto agli altri cittadini, derivante da un lato dalle limitazioni a far valere in giudizio i propri diritti (come vedremo trattando del processo criminale), dall’altro dal regime di pene stabilite per gli autori di delitti nei loro confronti. E’ stabilito infatti che viene rimessa all’arbitrio

¹ : Lib.III, Rub.17 § inizio.

² : Lib.III, Rub.14 § *Et omnia*.

³ : Lib.III, Rub.8 § *Quae omnia*.

⁴ : *Ibid.*

⁵ : Per esempio con riguardo alla violazione di domicilio, in cui la donna è esplicitamente parificata al minore:

Lib.III, Rub.13 § *In minore*; oppure quando si statuisce che la donna non può essere condannata al bando perpetuo: Rub.8 § *Quaecunque*.

⁶ : Lib.III, Rub. 8 § *Viles autem*.

del Capitano la punizione di chi offende persone di vile condizione:” *consideratis circumstantiis delictorum et personis* “¹.

§ LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO

Fino a che alla base del diritto penale ci fu la privata vendetta, non c’era altro modo di estinguere i reati che l’esercizio della vendetta stessa o la pace raggiunta fra le parti. La “*compositio* “ longobarda aveva proprio la funzione di sedare gli animi e far cessare la “faida”.

Negli Statuti del 1550 compare ancora una traccia dell’antica composizione, benché limitatamente al reato di taglio di un membro. E’ concesso infatti che reo e danneggiato si accordino – il verbo in questo caso utilizzato è proprio “*componere* “² – per una multa di 50 lire, che va al Comune; al reo sono inoltre rimesse tutte le altre pene. Per i reati più gravi, come l’omicidio, il legislatore triestino reputa troppo importante e di interesse eminentemente pubblico la punizione dei rei di tali delitti, per cui la composizione pecuniaria tra le parti, con la quale il colpevole sfuggirebbe alla pena di morte, non viene accolta; è stabilito infatti che all’omicida:”*nulla prosit compositio* “³ . Il contrario sarebbe stato in contraddizione con i criteri di giustizia a cui si ispirano le norme statutarie⁴.

¹ : Lib.III, Rub.8 § *Praeterea arbitrio*.

² : Lib.III, Rub.7 § *Membra in proposito*.

³ : *Ibid.*

⁴ : Lib.IV,Rub.19:”*Statutorum nemo captet verba, sed in dubio ad normam aequitatis referat et tria jus praecepta ab oculis habeat, hoc enim in his condendis semper nostrum fuit consilium praecepta scilicet et facinorosos punire, innocentes protegere et denique curae habere ne cuiquam fiat injuria* “.

Per quanto riguarda la grazia, è da ricordare che essa si sviluppò sotto l'Impero romano¹ ; nei regni barbarici infatti il potere regio non poté mai arrogarsi la facoltà di disporre dei diritti dei singoli: il re non poteva, senza il consenso dei privati interessati, far grazia ai delinquenti.

Negli Statuti triestini precedenti a quello del 1550 la grazia veniva concessa dal Comune a singoli delinquenti, in casi particolari e per motivi personali. Nello Statuto del 1550 invece è espressamente stabilito che soltanto l'Arciduca d'Austria può concedere la grazia: "*nulli ad quamvis poenam condemnato, sive corporalem, sive pecuniariam, sive alterius generis possit Capitaneus aut alius magistratus Civitatis poenam remittere, commutare aut differre, sed id supremae potestati nostrae reservatum intelligantur*"².

* * * * *

In questo esame dei tratti salienti del diritto penale degli Statuti di Trieste del 1550, abbiamo cercato di mettere in evidenza i legami esistenti non solo con il diritto romano, ma anche con quello germanico, le affinità e le differenze con gli altri Statuti italiani. Gli Statuti del 1550 mostrano un'unità di intenti e di principi informatori veramente notevole, che va al di là delle contingenti necessità politiche ed economiche e che riflette l'intenzione di migliorare il diritto: l'evoluzione del diritto riscontrabile negli Statuti triestini del 1550 è infatti la migliore estrinsecazione della

¹ : Così per Pertile, op. cit., a pag. 176.

² : Lib.III,Rub.8 § *Nulli ad quamvis*.

ripresa degli studi giuridici, che fra il XIV ed il XVI secolo vivono una nuova vita.

Il passo avanti riguarda la sostanza del diritto penale, ad esempio per quanto concerne la maggiore sensibilità dimostrata nei confronti della valutazione del fattore psicologico nella commissione del reato o per la nuova considerazione della carcerazione.

La vitalità creativa del Comune triestino, i suoi contatti con la nuova cultura giuridica, il suo tenace attaccamento alle istituzioni che si era liberamente date e che tentò di conservare gelosamente nonostante l'ineluttabile dominazione asburgica, sono condensati in questi Statuti, che costituiscono il più bel documento di come la tradizione si fonde con l'innovazione.

SEZIONE II :

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

E

PROCEDURA CRIMINALE

§ Premessa

Per tutto il Medioevo e sino al XVI secolo – cioè fino al dilagare del sistema inquisitorio – il procedimento criminale, salve certe formalità, presenta lo stesso andamento del procedimento civile¹.

Nell'età comunale esso si svolge in contraddittorio fra le parti con la sequenza: citazione – termine a rispondere – contestazione di lite – tempo all'accusatore ed al reo di fornire le prove.

Il principio generale del processo civile, secondo cui non si procedeva se non su domanda di chi vantava il diritto, non essendo impegnato alcun interesse dello Stato, si applicava anche al diritto penale per quei delitti che offendevano direttamente i singoli. Ma per quelle azioni che ledevano immediatamente la società, il procedimento iniziava “*ex officio*”.

In un primo tempo il procedimento ebbe a conservare diversi elementi del processo civile. Anche in esso si doveva mettere per iscritto il titolo del processo dopo le indagini, dandone copia all'imputato, al quale inoltre, secondo una disciplina fissata dal diritto canonico, venivano comunicati i nomi dei testimoni ed il contenuto delle loro deposizioni e veniva concesso il tempo per produrre le proprie difese.

A poco a poco tuttavia la procedura inquisitoria si fece tutta scritta e segreta, assumendo forme particolari che si vennero accentuando sempre più, tanto che ne derivarono due *species*: l'inquisizione generale, che accertava il fatto delittuoso e raccoglieva gli indizi del suo autore;

¹: Vedi *Storia della procedura* a cura di Pasquale del Giudice in A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Torino, 1902, vol. VI, parte II, pag.1 in nota 3.

l'inquisizione speciale , rivolta contro una persona determinata al fine di ricercarne le prove della reità o innocenza.

Col tempo, nelle materie penali, il procedimento *ex officio* acquisì sempre maggiore importanza, fino a diventare quasi esclusivo: si venne a poco a poco a considerare di pubblico interesse la ricerca e la punizione dei reati, anche di quelli che ledevano solo i privati.

Già nel XII secolo la procedura d'ufficio si andò dilatando, pur sempre conservandosi la preferenza per l'accusa e punendosi con minor gravità i delitti il cui procedimento era stato eletto sull'iniziativa privata.

Il risorgere del diritto romano non favorì subito tale tendenza, poiché i glossatori per oltre un secolo tennero conto solo dell'ordinario modo di procedere di quella legislazione, l'accusatorio appunto, trascurando le molteplici eccezioni, tra le quali quelle per cui si poteva procedere *ex officio*¹.

Similmente il diritto canonico, in materia penale, si attenne in un primo momento preferibilmente all'accusa, servendosi pure del procedimento d'ufficio; ma fu proprio nel diritto canonico che questa forma di procedere ottenne applicazione ed importanza, per via delle riforme di Papa Innocenzo III.

Non meraviglia dunque che la procedura inquisitoria si diffuse rapidamente negli Statuti comunali, quantunque il processo per via d'accusa fosse guardato ancora come metodo ordinario.

¹ : Geib, citato da del Giudice, op. cit., a pag.3 in nota 10, mostra come negli ultimi tempi dell'impero romano il processo criminale romano fosse misto di accusa, inquisizione e denuncia.

Infatti non venne eliminata la facoltà di farsi accusatore e di far iniziare per questa via il processo nemmeno quando il procedimento *ex officio* divenne generalizzato¹.

I Giureconsulti tuttavia si tennero sempre ligi all'idea romana per cui l'inquisizione costituiva pur sempre una forma straordinaria di procedere: sostenevano quindi che essa doveva cedere il passo all'accusa, come forma ordinaria, ogni qual volta si presentasse un accusatore.

* * * * *

Gli Statuti di Trieste del 1550, come stiamo per vedere, adottano, quale modo ordinario di procedere, il rito accusatorio; comunque essi recano già i segni della crescente diffusione del rito inquisitorio, per cui è possibile ed è normale che il procedimento si attivi grazie all'iniziativa del Giudice dei malefici piuttosto che a quella di un accusatore privato.

¹ : Del Giudice, op. cit., a pag. 10 in nota 49(a), cita Ulloa, il quale attribuisce il generalizzarsi e farsi esclusivo del procedimento d'ufficio all'assolutismo dei governi.

§ GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE CRIMINALE.

La giurisdizione criminale nell'ordinamento municipale triestino presenta un' interessante caratteristica di continuità, poiché fu sempre devoluta al medesimo organo, il "*Banchus Maleficiorum*". Nel corso dell'età moderna tale organo vide progressivamente diminuire le proprie prerogative a favore del Capitano della città, ma continuò a funzionare sino alle riforme teresiane.

La scelta del Giudice dei malefici era attribuita al Consiglio Minore della città e gli Statuti del 1550 prescrivevano, come vedremo, per tale organo gli stessi requisiti, le stesse modalità di scelta e la stessa durata in carica previsti per il Vicario – il giudice civile.

Gli Statuti riconobbero al Capitano alcune competenze penali specifiche, come la cognizione dei delitti di Stato¹, dei reati di particolare gravità commessi dal Giudice dei malefici stesso e dei delitti compiuti dai propri "*familiares*"². Al di fuori di tali specifiche ipotesi egli doveva astenersi da ogni tipo di ingerenza nella sfera della giurisdizione ordinaria, se non per mandato del Sovrano, salvo comunque l'esercizio di poteri di vigilanza definiti "*suprema inspectio*"³.

In epoca successiva all'ultimo Statuto le funzioni capitaneali in materia penale si espansero a discapito del Giudice dei malefici, nel senso che venne ampliato il numero dei casi devoluti alla sua competenza e gli furono attribuiti ampi poteri nella determinazione della pena.

¹ : Lib.I, Rub.1 § in fine: "*Si tamen inopinatum aliquid exurgeret, vel enorme, aut grave aliquod delictum, sicuti in causis Status et rebellionis, aliorumve criminum, ex quorum gravitate et enormitate Statutorum dispositio ad poenas condignas infligendas non sufficiat, in iis omnibus, Capitaneus noster... ex iusto suo arbitrio procedat*".

² : Ibid.: "*In delictis commissis per familiares vel domesticos Capitanei, ipse sit iudex*".

³ : Lib.I, Rub.1: "*Administrationem vero justitiam Capitaneus non impendat nec suspendat*".

§ LA CURIA DEI MALEFICI

Il Giudice dei malefici era il giudice penale ordinario della città¹. Veniva eletto dal Consiglio minore e restava in carica un anno, con la possibilità di essere riconfermato ogni anno per non più di tre.

Per quanto riguarda l'elezione del magistrato, esso veniva scelto con un sistema² misto di votazione e di nomina: in Consiglio minore veniva prima eletto un Oratore, con l'incarico di andare a scegliere, nelle Province ereditarie austriache o in località italiane non soggette al dominio veneto, un dottore di leggi ultratrentenne che non avesse vincoli di parentela o affinità con i cittadini di Trieste. Trovato il soggetto idoneo, l'Oratore lo nominava Giudice dei malefici, stipulando con lui un atto notarile di condotta, nel quale venivano regolati minuziosamente i diritti ed i doveri di tale magistrato². Giunto a Trieste il Giudice dei malefici veniva ufficialmente investito della carica prestando solenne giuramento di fedeltà al Capitano, alla città ed alla Chiesa Cattolica, dinnanzi al rappresentante arciducale ed ai Giudici e Rettori.

Il suo compito è così definito dagli Statuti: "*Cognoscere ac jus dicere in omnibus causis criminalibus, secundum dispositionem horum Statutorum, illisque deficientibus, secundum jura communia*".

I requisiti per poter diventare Giudice dei malefici erano così stabiliti negli Statuti: "*Nullius subditus Venetorum, aut civis vel incola Tergestinus,*

¹ : Tutta la materia è disciplinata nel Libro I, Rubrica 3.

² : Per approfondimenti vedi Roberto Pavanello, *L'amministrazione giudiziaria a Trieste da Leopoldo a Maria Teresa (I - L'età anteriore al Porto franco)*, Trieste, 1982.

aut habens uxorem civem vel incolam Tergestinam, huic muneri praefici possit; sitque ex his locis oriundus ut proxime de Vicario dictum est “.

Egli costituiva l'omonimo Tribunale dei malefici assieme a due ufficiali: il Protettore ed il Notaio dei malefici. Questi venivano eletti entrambi ogni quattro mesi dal Consiglio maggiore – di cui il Protettore doveva anche essere membro – ed il primo vigilava sull'operato del Giudice assistendo al compimento di ogni atto a pena di nullità, il secondo svolgeva funzioni di cancelleria. Tutti gli atti del processo dovevano compiersi con la presenza di tutti e tre i funzionari; il Protettore o il Notaio assenti o impediti erano sostituiti rispettivamente da uno dei Giudici e Rettori della città e da uno dei cancellieri di Palazzo.

Il Giudice dei malefici assente o non ancora nominato veniva sostituito, ma solo *in procedendo*, da uno dei Giudici e Rettori.

Per citazioni, notificazioni, atti esecutivi il Giudice dei malefici si serviva, a seconda delle competenze, dei Nunzi, del Bargello e dei Birri.

Il Giudice dei malefici aveva il divieto di prestare consulenze per liti o cause pendenti di fronte a qualsiasi giudice secolare e non poteva essere patrocinatore di alcuno, pena per tutte queste prescrizioni l'accusa davanti al collegio del Sindacato.

§ LA COMPETENZA

Gli Statuti disciplinano con norme di carattere generale l'ambito di competenza territoriale del foro criminale di Trieste.

Oltre ai reati perpetrati nella città e nel suo territorio, rientrano in tale competenza quelli commessi *extra districtum* i cui soggetti, sia attivi che passivi, siano persone sottoposte alla giurisdizione triestina¹.

Se un cittadino di Trieste reca offesa ad un altro cittadino al di fuori della città o del territorio triestino, egli può essere denunciato a Trieste, come se il delitto sia stato perpetrato nella città e nonostante che nel *locus commissi delicti* si sia già giudicato. Inoltre, nel caso in cui il reo sia stato condannato più leggermente che se fosse stato punito a Trieste, la pena deve essere accresciuta.

Ugualmente se un "*peregrinus*" uccide un cittadino *extra moenia* deve essere punito in città, come se lì avesse compiuto il reato.

§ LA PRESCRIZIONE DEI REATI

L'attivazione del processo penale è soggetta a termini di prescrizione, decorsi i quali cessa la punibilità del reato.

Gli Statuti del 1550 dispongono² che la prescrizione per i delitti di ingiuria è di otto giorni: "*Postea non audiatur*". La prescrizione di sei mesi vale per i reati puniti con la sola ammenda, mentre per quelli sanzionati con una pena affittiva, l'accusa e la denuncia possono presentarsi anche successivamente: "*Intra tempora a jure communi praescripta*".

La prescrizione decorre dal momento della commissione del delitto.

¹ : Lib.III, Rub.1 § in fine.

² : Ibid. § *De injuriis*.

§ IL PROCEDIMENTO CRIMINALE: ACCUSA E DENUNCIA

Nel procedimento accusatorio l'iniziativa della repressione penale è assunta direttamente dalla parte lesa o da altro soggetto, che poi produce le prove a carico dell'imputato. Il giudice è terzo nei confronti delle parti in causa.

Il procedimento accusatorio ha campo di applicazione generale, poiché è consentito promuovere accuse in relazione a qualsiasi tipo di reato; mentre però per i reati minori il rito accusatorio è esclusivo e l'iniziativa di parte è necessaria per la persecuzione dei reati, nei delitti più gravi esso concorre con il procedimento inquisitorio: "*Judex possit et debeat ex officio inquirere de omni delicto, ex quo irrogari possit poena corporalis*"¹.

Il procedimento penale accusatorio si apre con la presentazione, in forma orale, dell'accusa al Banco dei malefici; le accuse e le denunce si possono presentare ogni giorno, perché il Tribunale funziona in modo permanente. Ogni accusatore o denunciante deve prestare giuramento relativo alla verità delle cose da lui denunciate; tuttavia il proscioglimento dell'imputato non comporta conseguenze penali per l'accusatore, per scongiurare il rischio che la difficoltà di provare l'accusa faccia desistere l'interessato dal proporre la denuncia.

Le accuse e le denunce presentate al giudice devono essere iscritte a cura del Notaio; tale ufficiale tiene un registro in cui deve indicare le denunce, le accuse, le difese, le testimonianze, l'esame dei rei e tutti gli atti giudiziari. Questo registro è custodito presso il Banco dei malefici.

¹: Ibid. § *Judex possit*.

In generale la Curia dei malefici è tenuta a ricevere tutte le accuse che le vengono presentate, purché rientrino nella sua competenza territoriale o per materia – ad esempio non rientranti nella giurisdizione ecclesiastica.

Tuttavia esistono delle limitazioni al diritto di accusare derivanti dalla soggezione all'altrui potestà o all'appartenenza a determinate categorie sociali. Il Giudice dei malefici può a suo arbitrio accettare o rifiutare l'accusa presentata da pubbliche meretrici o da simili vili persone:” *Considerata delicti gravitate vel levitate* “¹.

Tale simile discrezionalità del giudice è da spiegarsi considerando la mentalità del tempo, che valutava queste persone in una condizione di complessiva inferiorità giuridica e verso le quali si applicava un sistema di scarsa o quasi nulla tutela giuridica.

Parimenti il giudice non è tenuto a procedere quando le accuse o le denunce riguardano materia di ingiuria o delitti commessi da un padre o da una madre verso i figli, da un marito verso la moglie, da un precettore verso il discepolo, poiché la causa della commissione del fatto è da ricercarsi in una “*voluntas emendandi* “ e non “*delinquendi* “. Se però si tratta di omicidio, mutilazione o debilitazione il Giudice dei malefici deve procedere regolarmente: l'evento in questo caso trascende l'ambito familiare ed investe l'intera collettività, che esige puntuale repressione e non tollera l'impunità².

Non è consentito all'accusatore di rinunciare all'accusa una volta proposta; il Giudice dei malefici, anche se viene presentata istanza di

¹ : Ibid. § *Item nulla.*

² : Ibid. § *Quamvis supra.*

cancellazione, procede ugualmente e l'accusatore rinunciante è condannato a rifondere spese e danni ed a pagare una multa di 50 lire¹.

* * * * *

Gli Statuti del 1550 trattano promiscuamente i termini "accusa" e "denuncia". Essi hanno indubbia affinità per quanto riguarda alcune formalità comuni; diverso è però il significato della denuncia perché con essa non si instaura un procedimento accusatorio, ma si porta alla conoscenza del giudice, in modo qualificato, un fatto costituente reato affinché sia avviato un procedimento di tipo inquisitorio. Tale differenza era ben nota già negli Statuti del 1424. Sulla denuncia si innesta una inquisizione ed il procedimento per denuncia può ben considerarsi una *species* del *genus* inquisitorio.

La denuncia può essere presentata da chiunque, ma accanto alla denuncia dei privati cittadini gli Statuti contemplano quella dei pubblici ufficiali, che costituisce oggetto di un dovere d'ufficio ed esplicazione dell'attività di tutela dell'ordine pubblico. Le accuse dei Daziari - gli esattori delle imposte - , dei Cavalieri del Comune, del Cavaliere del Capitano e di pubblici ufficiali come i Birri ed i Saltari vanno presentate entro lo stesso giorno o entro quello successivo a quello in cui il reo è stato scoperto a pena di irricevibilità².

Ancora nel XVI secolo il rito inquisitorio costituisce un'eccezione alla regola; successivamente accresce l'importanza, relegando l'accusa privata

¹ : Ibid. § *Si accusator*.

² : Ibid. § *Accusationes tamen* .

ad un ruolo secondario. Il processo accusatorio non scompare, ma aumentano sempre più le fattispecie delittuose a cui il rito inquisitorio deve applicarsi.

Il punto d'arrivo di questo processo storico è segnato negli Statuti del 1550 da una norma di carattere generale:” *Judex possit et debeat ex officio inquirere de omni delicto ex quo irrogari posset poena corporalis, de aliis vero, excepto vulnere illato cum sanguinis effusione* “¹.

In ogni caso il rito accusatorio è sempre considerato quale ordinario *modus procedendi* , talché gli è riconosciuta la precedenza rispetto all'inquisitorio; il Giudice dei malefici cioè deve promuovere d'ufficio il processo nei casi consentiti solo in assenza di accusa e denuncia, salvo il caso di accordo fraudolento tra accusatore ed imputato, nel quale deve essere esperita l'inquisizione anche se il giudizio accusatorio è già in corso:” *Nisi de collusione constet, quo casu judex tam pendente quam finita accusatione ex officio procedere debeat* “².

§ L'ATTIVITA' DIFENSIVA DEGLI IMPUTATI

Successivamente alla presentazione dell'accusa o denuncia o all'avvio dell'inquisizione, l'imputato è chiamato a partecipare al giudizio ed a discolarsi mediante una pubblica e solenne “*proclamatio* “. Gli Statuti del 1550 esigono, per poter procedere alla proclamazione, la sussistenza di indizi di per sé sufficienti a giustificare il ricorso alla tortura – se si tratta

¹ : Ibid. § *Judex possit*.

² : Ibid. § *in fine*.

di delitti puniti con pena corporale¹ – o l'esistenza di prove della responsabilità dell'imputato – se il reato è punito con la sola ammenda² -.

La domenica successiva alla presentazione dell'accusa un pubblico ufficiale, alla scala del Palazzo comunale, alla presenza del Protettore e con l'ausilio del Notaio, dà lettura delle accuse ricevute e dei nomi dei rei, quali risultano dal registro notarile. Ciascun reo è invitato a comparire entro i cinque giorni successivi alla "*proclamatio* " al Tribunale dei malefici, personalmente o a mezzo di un procuratore. Gli Statuti più antichi prescrivevano che l'imputato dovesse presenziare di persona al dibattimento e che non potesse farsi rappresentare dal difensore: la compilazione del 1550 invece consente all'imputato di comparire: "*per se vel legitimum procuratorem* "³.

Può accadere che l'interessato sia assente dalla città al momento della proclamazione e perciò lasci involontariamente trascorrere il termine della difesa di cinque giorni: in tale eventualità gli Statuti del 1550 lo ammettono a presentare le proprie discolpe da quando, dopo il rientro in città, il pubblico birro gli notifica l'avvenuta "*proclamatio* ", dopo che l'imputato ha provato o almeno giurato di essere stato assente. Notaio e Protettore devono curare l'esecuzione di tale formalità nel più breve tempo possibile, a pena di 50 lire.

Similmente se, pur presente in città, la notizia dell'accusa non possa facilmente venire a conoscenza dell'interessato, i termini decorrono dalla notificazione a casa effettuata da un pubblico ufficiale, il quale deve farne

¹ : Lib.III, Rub.5 § *In causis : "Sufficiencia inditia ad torturam* ".

² : Ibid.: "*Nisi apud acta jam sit probata* ".

³ : Ibid. § inizio.

la relazione. Anche in questo caso le formalità devono essere sollecitate dal Protettore e dal Notaio.

All'imputato regolarmente comparso sono consegnate, oltre agli atti d'accusa, le copie delle deposizioni dei testimoni ed altri elementi probatori esistenti contro di lui; negli otto giorni successivi alla comparizione egli deve presentare le proprie difese, i propri testimoni, le opposizioni e le altre ragioni. Il termine di otto giorni non può essere superato.

Il reo non comparso nel termine o che non ha presentato le proprie difese nel termine prescritto si ha per contumace e per condannato: "*Habeatur pro contumace et condemnato* ", stabiliscono gli Statuti. Tale condanna viene pubblicata come tutte le altre sentenze.

In alcuni casi particolari non si fa luogo alla "*proclamatio* " ed essa è surrogata da una semplice citazione: è il caso, ad esempio, dei procedimenti avviati dalle denunce dei Saltari.

§ CATTURA E CARCERAZIONE

Ogni cittadino ed abitante di Trieste può, secondo gli Statuti del 1550, catturare il reo che abbia causato ad un cittadino un lesione: "*Cum sanguinis effusione* " se colto in flagranza o entro l'ora successiva alla commissione del reato e condurlo alla Curia dei malefici. Il Giudice dei malefici poi deciderà per la carcerazione o per la prestazione di una fideiussione. Non sono perseguibili coloro che, nel catturare il reo se tenta di fuggire, lo feriscono o, se si tratta di un omicida, lo uccidono.

Inoltre se il Giudice dei malefici ha notizia che in città è presente un reo punibile con pena corporale e nei cui confronti sussistono indizi sufficienti deve ordinare al Cavaliere del Comune ed ai Birri di catturarlo. In queste circostanze i pubblici ufficiali possono servirsi dell'aiuto dei cittadini, i quali non possono rifiutarlo.

Gli Statuti del 1550 disciplinano diversamente le misure cautelari a seconda del tipo di pena prevista per il reato in ordine al quale si procede.

Se si tratta di pene corporali e sussistono sufficienti indizi di colpevolezza a carico dell'imputato, la cattura è obbligatoria e non è ammessa la prestazione di garanzie.

Se invece il reato è sanzionato con pena pecuniaria non è consentito, in via generale, imporre restrizioni alla libertà individuale prima della condanna espressa nella sentenza.

Questa disposizione costituisce un elemento di assoluta novità rispetto alla normativa precedente; fanno eccezione alcuni casi espressamente individuati negli Statuti: quando vi sia cioè concreto pericolo di fuga del reo, quando l'imputato sia un "*peregrinus*", quando vi sia la flagranza del reato, nei quali casi può essere disposta la carcerazione "preventiva", sempreché non sia stata prestata idonea cauzione.

L'atteggiamento di maggior *favor rei* degli Statuti ferdinandeï incide anche nell'esercizio del diritto di difesa. Qualsiasi persona è legittimata infatti ad intervenire in giudizio nell'interesse dell'imputato carcerato, presentando prove in suo favore; il Giudice dei malefici deve disporre la scarcerazione non appena vengano meno gli indizi che avevano giustificato

l'arresto¹:”*Pro quo ibi manente quilibet possit allegare et producere quae ad eius innocentiam tuendam faciant et si etiam post dictum terminum ante sumptum supplicium liqueret iudici de innocentia rei, debeat ipsum liberare*”.

Gli Statuti si riferiscono poi alla fideiussione come ad uno strumento che consente all'imputato di conservare la libertà nelle more del processo penale. I fideiussori prodotti dall'imputato si impegnano, sotto propria diretta responsabilità, ad assicurare la presenza del reo in giudizio ed a garantire l'esecuzione dell'eventuale sentenza di condanna.

In caso di latitanza o di insolvenza del garantito, i fideiussori sono condannati alla stessa pena alla quale il colpevole avrebbe dovuto soggiacere e vengono escussi in solido².

Il Protettore ed il Notaio devono valutare la congruità della garanzia e respingerla qualora risulti insufficiente, poiché, in caso contrario, ”*Ipsi censebuntur fideiussores* “³ e sono solidalmente responsabili verso il Procuratore del Comune per il pagamento della multa inflitta al condannato.

¹ : Ibid. § *Hoc etiam*.

² : Lib.III, Rub.36 § *Quod si*.

³ : Ibid. come in nota (1).

§ LE PROVE

CONFESSIONE E TORTURA

Nel Medio Evo si venne delineando una complicata gerarchia degli strumenti probatori, alla cui elaborazione procedettero prevalentemente i Canonisti: si stabilì una rigida predeterminazione dei tipi di prova e dei loro effetti; a questo si dovevano aggiungere i limiti diretti ad escludere che nel giudizio penale prove di tipo diverso o non perfettamente convergenti potessero cumularsi per ottenere una prova piena.

In particolare testimonianze non del tutto omogenee, una pluralità di indizi gravi e convincenti venivano considerati presupposto sufficiente per la tortura, ma non per la condanna. In definitiva¹ nel processo penale erano ben limitate le vie attraverso cui si conseguiva una *probatio plena* : esse si riducevano alla confluenza di due testimonianze dirette e concordi, oppure alla confessione giudiziale preceduta da indizi sufficienti e ratificata con ogni formalità. La confessione dell'accusato era dunque posta al vertice della gerarchia delle prove e per eliminare il rischio di rimandare impuniti i delinquenti o di pronunciare sentenze fallibili, il mezzo per porsi al sicuro era estorcerla con la violenza, rendendo il reo partecipe ed autore della propria condanna. Il ricorso ineliminabile alla tortura giudiziale consentì l'irruzione della violenza entro un ambito propriamente legale.

¹ : Per un'approfondita analisi delle prove e della loro evoluzione nel pensiero giuridico vedi G. Alessi Palazzolo, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo Medio e Moderno*, Napoli, 1979.

La legislazione statutaria triestina prevedeva il ricorso alla tortura quale mezzo istruttorio del procedimento penale. Negli Statuti del 1550 la materia è così disciplinata¹: la tortura non può essere inflitta per delitti che non comportano una pena corporale²; sono comunque salve le eccezioni previste dagli Statuti stessi. Presupposto per l'irrogazione di tormenti è la sussistenza di indizi di colpevolezza a carico³, idonei a determinare un fondato sospetto anche se il delitto: "*Plene non fuerit probatum*"⁴.

Se l'imputato non è in grado di annullare gli indizi contro di lui con le difese che produce, egli "*ad ea purganda*" è costretto alla tortura: "*Ex arbitrio boni viri, considerata eius aetate, valetudine ac aliis circumstantiis*"⁵.

L'operato del Giudice dei malefici è in queste circostanze sottoposto ad una sorta di vigilanza: quando egli intende procedere a tale "esame" deve convocare i Giudici e Rettori della città affinché tutti o il maggior numero di essi vi presenzino; se si tratta di delitto punito con la pena capitale deve avvisare il Capitano, il quale ha diritto di assistere, ma non può interferire: il Giudice dei malefici infatti deve procedere: "*Ut sibi juris esse videbitur*"⁶.

Gli Statuti prevedono poi una particolare ipotesi per l'irrogazione della tortura: alla vittima di un ferimento è fatto obbligo di denunciare i propri aggressori. Scopo dichiarato è evitare l'impunità del reato, pur in mancanza di prove o indizi. Il Giudice non appena ha notizia del crimine –

¹ : Lib.III, Rub.4.

² : Ibid. § *De tortura* .

³ : Ibid. § *At accusatus* .

⁴ : Ibid. § *Sed si* .

⁵ : Ibid. come in nota (2).

⁶ : Ibid. § *Judex* .

ad esempio per referto medico – deve recarsi con il Protettore ed il Notaio presso il ferito ed interrogarlo sotto giuramento; la reticenza è punita con una multa. La deposizione dell'offeso così ottenuta è valutata: "Pro sufficientissimo inditio " per irrogare tormenti all'imputato¹.

LA TESTIMONIANZA

Nei procedimenti accusatori la presentazione dei testimoni a carico costituisce oggetto di un onere gravante sullo stesso accusatore, il quale deve, a pena di decadenza, indicarne i nomi nel momento stesso in cui propone l'accusa². Solo i testi così previamente nominati debbono essere assunti ed esaminati dal giudice, ad esclusione di chiunque altro e sotto pena di nullità delle deposizioni invalidamente assunte. Quando però si tratta di delitti per cui è prevista la pena di morte, il Giudice dei malefici può esaminare altri testi oltre a quelli nominati, se ha il fondato motivo di ritenere che l'accusa sia simulata e che sussista collusione tra accusatore ed imputato³.

Tali prescrizioni non trovano applicazione nel rito inquisitorio, dominato dall'iniziativa del giudice.

Se i testimoni si trovano al di fuori del distretto, il Giudice dei malefici ammonisce l'accusatore affinché procuri la loro deposizione nel termine

¹ : Ibid. § *Quinimo si* .

² : "*Debeat accusator statim facta accusatione antequam a Tribunali Maleficiorum discedat, nominare testes* " ; vedi Lib.III,Rub.2 § *Debeat accusator* .

³ : Ibid. § *Et usque* .

prestabilito; il comportamento negligente del magistrato è punito con una multa, ma non comporta decadenze a carico dell'accusa¹.

Gli Statuti non prevedono tempi e modalità specifiche per l'interrogatorio dei testimoni a discarico, che comunque devono essere nominati dall'imputato nei termini concessigli per la difesa.

Per quanto riguarda la capacità di essere testimoni, per gli Statuti del 1550 non rileva il sesso, così anche le donne possono testimoniare senza limitazioni. E' stabilito però che gli "infames"² non possono testimoniare.

In ogni caso i testi devono essere maggiori di quindici anni; la testimonianza del minore è valutata dal giudice rispetto alla qualità del caso³.

Gli Statuti non ignorano la potenziale inattendibilità dei testimoni legati all'accusatore: il Giudice dei malefici prima di iniziare l'esame vero e proprio deve assumere dai testi d'accusa informazioni sulle circostanze che possono inficiarne l'attendibilità, quali legami di sangue o amicizia, motivi di ostilità verso l'imputato, eventuali pressioni ricevute⁴.

Se l'accusatore porta come testimoni i propri figli o i propri servitori, la loro testimonianza sarà valutata: "Quem faciant eam fidem, quam iudex arbitrabitur"⁵. I testi nominati dall'accusatore o dal reo o assunti dal giudice stesso devono essere interrogati "sub juramento" se parenti o amici di chi li ha nominati⁶.

¹ : Ibid. § *Teneaturque* .

² : Vedi a pag. 67 di questo lavoro per l'inquadramento di questa "categoria". Inoltre vedi Lib.III, Rub.29.

³ : Lib. III, Rub.2 § *Ad probandum* .

⁴ : Ibid. § *Omnes testes* .

⁵ : Ibid. come in nota (3).

⁶ : Ibid. come in nota (4).

Il Giudice dei malefici deve esaminare tutti i testimoni entro quindici giorni; l'esame avviene di norma presso la Curia dei malefici. Tuttavia se il teste è impossibilitato a presentarsi per infermità o ferimento, i componenti del Tribunale si recano nel luogo in cui egli è degente, portando con sé il registro dei malefici¹.

L'esame è condotto personalmente dal magistrato che presiede la Curia con la partecipazione necessaria del Protettore e l'assistenza del Notaio, il quale redige il verbale. L'assunzione della testimonianza è segreta; ciononostante alle parti sono riconosciute alcune garanzie, come il diritto di assistere al giuramento dei testimoni e di presentare un "interrogator" come avviene nel processo civile².

Gli Statuti non prevedono il numero di testimoni necessario per provare i capi d'accusa. La Dottrina del diritto comune era però ampiamente concorde nel ritenere necessaria la convergenza di almeno due testimonianze; la presenza di un solo testimone a carico non consentiva il raggiungimento della prova piena necessaria per irrogare la pena edittale, ma poteva tutt'al più costituire presupposto per la tortura o per l'applicazione di una pena arbitraria più lieve di quella fissata "ex lege". Tale principio è accolto tacitamente nella disposizione statutaria del 1550 che prescrive che al denunciante si creda sulla parola e con l'intervento di un solo testimone per denunce presentate da pubblici ufficiali; questa norma presuppone la regola per cui devono concorrere e

¹ : Lib.III, Rub.4 § *Quinimo* .

² : Lib.III, Rub.2 § *Quod cum* .

coincidere le testimonianze di più testi a provare la responsabilità del reo:” *Nisi reus contrarium legitime probaret* “¹.

§ LE PROVE E LA VALUTAZIONE DEL GIUDICE

La Dottrina del diritto intermedio seguiva un orientamento teorico che tendeva a negare ogni valore alla prova raggiunta per indizi e presunzioni ed esigeva un’assoluta pienezza di prova qualora si fosse dovuta irrogare una condanna penale². A tal fine la Dottrina elaborò una fitta rete di regole e limiti intorno alla prova; l’irrigidirsi di queste regole, insieme alla correlativa adozione del procedimento inquisitorio, creò un vero e proprio sistema di prova legale. Paradossalmente il rispetto integrale di tali meccanismi probatori, derivato dalla preoccupazione di circoscrivere ogni arbitrio del giudice, si prestava a degenerazioni gravi sul piano della funzionalità del processo. La progressiva sostituzione del rito inquisitorio, scritto e segreto, a quello accusatorio, orale e pubblico, avevano condotto poi a privilegiare, quali elementi probatori, solo quelli che rappresentassero direttamente il fatto – testimonianze e documenti³-.

D’altro canto l’assunzione da parte dell’ordinamento di un intervento sempre più esclusivo in materia criminale portò alla formulazione di norme dal dettato sempre più specifico: tutto doveva essere previsto e sanzionato dalla legge. Ma tutto non era possibile prevedere.

¹ : Lib.III, Rub:2 § in fine .

² :”*Probationes luce meridiana clariores* “. Dalla Glossa in poi è l’espressione più corrente nei riferimenti medievali ad un passo della Costituzione del Codice di Giustiniano: C.4.19.25. La fonte viene citata da Z. Papierkowski in *Annales de Teologie et droit canon*, Lublin, 1963, citato da Alessi Palazzolo, op. cit., a pag.3 in nota 1.

³ : Vedi G. Alessi Palazzolo, op. cit., a pag.18.

Durante i secoli XVI – XVII la costruzione teorica accennata continuò ad essere tenuta presente nell’elaborazione dei requisiti della prova penale; l’insieme delle regole probatorie che il diritto intermedio aveva enucleato non venne mai messo formalmente in discussione. Tuttavia tale continuità si rivela meramente apparente: l’ordine formale sviluppa una sua tecnica di resistenza ad ogni rinnovamento, il quale però trova sbocchi sul piano prammatico. Questa complessa tematica trova precisi riferimenti negli sviluppi del sistema probatorio; il regime della prova rivela incoerenze e mutamenti nel suo svolgersi.

L’insistenza sulla corrispondenza tra pienezza della prova legale e carattere ordinario della pena permise di enunciare la regola – solo formalmente desunta dalla prima – che ad una prova insufficiente potesse corrispondere una pena più mite, ad arbitrio del giudice¹.

In definitiva il frequente ricorso alla “*poena extraordinaria*” costituì un compromesso di fronte alla difficoltà di “aggiustare” il sistema di prova legale per il caso concreto e di fronte all’esigenza di strumenti di repressione sicura nei confronti dei pregiudicati: l’osservanza integrale di schemi probatori troppo rigidi avrebbe determinato spesso, nella prassi, l’impossibilità di chiudere il processo con una sentenza definitiva di condanna, anche qualora sussistessero a carico dell’accusato gravi e convincenti elementi di prova. A tali inconvenienti la dottrina aveva cercato di porre rimedio traendo la conclusione che, quando la prova fosse

¹ : Le testimonianze sono, nella letteratura giuridica d’indirizzo pratico del ‘500 e del ‘600, continue; cfr Alessi Palazzolo, op. cit., a pag.19 in nota 20.

risultata di un solo grado inferiore alla prova piena, ad essa potesse corrispondere una pena di grado inferiore all'ordinaria¹.

Il ricorso alla pena arbitraria non era certamente limitato solo ad una situazione di insufficienza di prova, ma copriva tutta una serie di ipotesi – dalla confusione normativa alla lacuna – che rendevano opportuno il rivolgersi alla discrezionalità del magistrato.

In sostanza un reo gravato da forti indizi e da prove convincenti, ma formalmente non sufficienti, veniva sì esentato dalla pena ordinaria, ma veniva comunque condannato ad una pena minore “*extraordinaria ex arbitrio judicis*”.

Solo quando la forza degli Stati e la formazione di giurisdizioni centralizzate, tecnicamente preparate e controllabili, resero meno temibile la discrezionalità del giudice, si arrivò anche per i delitti più gravi – esclusi quelli per i quali era stabilita la pena capitale – ad un sistema basato essenzialmente sulla libera valutazione delle prove da parte del giudice.

§ LA SENTENZA E LA SUA PUBBLICAZIONE

A Trieste le sentenze penali erano pronunciate entro limiti temporali stabiliti dagli Statuti stessi: “*Judex maleficiorum tenetur finire et terminare per sententiam diffinitivam omnem causam criminalem intra quadraginta dies a die qua reus proclamatus fuit*”² ed erano pubblicate in forma solenne.

¹ : Chiaramente a questo livello di esemplificazione si arrivò gradualmente e non senza resistenze: vedi a tale riguardo Alessi Palazzolo, op. cit., a pag. 21 in nota 23.

² : Lib.III, Rub.35 § *Judex maleficiorum*.

Per causa criminale gli Statuti intendono: "Qua agitur de poena corporali imponenda reo, vel pecuniaria applicanda Communi Tergesti, quod iudex expediet" ¹. Dopo aver iscritto nel registro dei malefici il nome dell'accusatore, del reo, l'esposizione sommaria dell'accusa, l'assoluzione o la condanna, il Notaio dei malefici dà lettura del dispositivo nel Palazzo del Comune alla presenza del Giudice dei malefici, delle principali autorità cittadine e del pubblico, appositamente convocato con il suono della campana. Gli Statuti designano questo evento con l'espressione "facere arengum", che si riallaccia direttamente all'antica assemblea popolare del Comune; significa citare l'accusatore ed il reo per la lettura della sentenza, che così viene pubblicata.

Il Giudice dei malefici deve avvisare il Capitano della città il giorno precedente alla pubblicazione, affinché vi presenzi di persona o invii un proprio sostituto: il Capitano infatti ha il potere di arbitrare alcune pene e comunque deve intervenire alla pubblicazione di tutte le sentenze criminali². Il Capitano può sospendere la pubblicazione della sentenza in caso di impedimento, di urgente o legittima causa, di rimessione degli atti alle autorità superiori per il tempo: "Quo valeat in eo termine Nos (cioè il Sovrano) consulere" ³. Passato tale termine il Giudice dei malefici deve far pubblicare la sentenza e ne deve ordinare l'esecuzione, a meno di determinazioni contrarie delle superiori autorità.

Gli stessi Statuti ferdinandeï riconoscono al rappresentante arciducale il potere di determinare a proprio arbitrio la pena in una serie di

¹ : Ibid. § *Causam criminalem* .

² : Lib.III, Rub.35 § *Quibus peractis* .

³ : Ibid. § *Statuimus denique* .

fattispecie, per lo più nei casi di “*levia delicta*”¹; in tali eventualità il Giudice dei malefici deve, al termine del processo e prima della pubblicazione, trasmettere al Capitano la sentenza di condanna:”*Relinquendo spatium ubi quantitas poena nominanda a Capitaneo apponi possit*”².

§ L'ESECUZIONE

La formula di condanna accolta negli Statuti del 1550 è la seguente:”*Condemnatur quia accusatio vel inquisitio est probata, neque reus se legitime defendit vel aliam justam causam condemnationis addet*”³.

Gli Statuti di Trieste del 1550 conoscono due categorie di sanzioni: la pena pecuniaria – la multa – e la pena affittiva – con ampia previsione: “*fustigatio*”, “*tortura*”, “*amputatio*”, “*debilitatio membri*”⁴, fino alla pena di morte. Il carcere, come abbiamo visto, trova applicazione in funzione prevalentemente cautelare.

Se il processo si conclude con una condanna ad una pena pecuniaria, prima della pubblicazione il Giudice dei malefici ne comunica il dispositivo al Procuratore del Comune – l’ufficiale preposto alla gestione delle entrate – affinché provveda alla riscossione. Il condannato deve pagare entro otto giorni dalla pubblicazione della sentenza; passato inutilmente tale termine il Procuratore promuove l’azione esecutiva contro il condannato o verso i suoi fideiussori.

¹ : Vedi Repertorio posto alla fine degli Statuti del 1550, voce:”*Capitaneus Arcia et Civitatis*”, verso:”*Arbitrio suo puniat*” e ss.

² : Lib.III, Rub.35 § *Auditus enim*.

³ : Ibid.

⁴ : Lib.III, Rub.36 § *Cum autem*.

Ricordiamo che le multe inflitte dal Giudice dei malefici costituivano una delle principali fonti d'entrata per le finanze comunali; pertanto gli Statuti mirano ad assicurare una riscossione pronta e tempestiva e vietano ogni forma di patteggiamento col condannato, il quale non può chiedere il condono, nemmeno parziale, della pena né proroghe ai termini di pagamento. Se, nonostante l'azione esecutiva, la somma non viene interamente riscossa, il Giudice ordina la carcerazione del condannato¹.

Le modalità del procedimento esecutivo in caso di mancato pagamento sono in tutto simili a quelle previste per le esecuzioni civili; se il ricavato della vendita all'asta non è sufficiente, il condannato è privato della libertà personale: "Usque ad integram satisfactionem"².

Il condannato ed i fideiussori che non hanno pagato la pena non possono intervenire ai Consigli cittadini e sono puniti con l'ineleggibilità alle cariche pubbliche fino all'adempimento.

Nell'ipotesi di pene afflittive, l'esecuzione delle sentenze non impugate o confermate in Sindacato deve aver luogo il più presto possibile. Ai condannati alla pena di morte sono somministrati, il giorno precedente alla pubblicazione della sentenza, i Sacri Sacramenti.

L'accusato assolto non ha diritto di rivalersi contro l'accusatore né di domandare la rifusione delle spese sostenute, salve diverse disposizioni degli Statuti, tra le quali il caso in cui l'accusatore: "Non justam causam litigandi habuerit"³, rispetto al quale il giudice deciderà *ex arbitrio*.

¹ : Lib.III, Rub.36 § *Quod si*.

² : Ibid.

³ : Ibid. § *Reo autem*.

§ I MEZZI DI IMPUGNAZIONE: IL RICORSO IN SINDACATO

L'unico rimedio contro le sentenze penali offerto dall'ordinamento triestino del 1550 è il ricorso in Sindacato: a Trieste la magistratura dei Sindaci era l'organo dalla competenza più vasta in materia di appello. Tale magistratura aveva costituito uno dei pilastri della costituzione del Comune medievale e conservò un ruolo vitale e più rilevante che altrove per lunghissimo tempo, sino al tardo Settecento. Per tutto il periodo del libero Comune e della prima dominazione austriaca svolse la funzione di unico mezzo di gravame contro i provvedimenti delle autorità giudiziarie, mancando un qualsiasi altro tribunale di seconda istanza.

Quando poi accanto alla magistratura dei Sindaci venne introdotto il Tribunale d'Appello – per le controversie civili – esso ebbe sempre una limitata competenza, sicché la prima costituì sempre l'organo dalla più ampia competenza per i gravami proposti contro i provvedimenti giudiziari.

Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento del Sindacato, gli Statuti¹ stabiliscono che otto giorni prima che il Vicario ed il Giudice dei malefici terminino l'anno di carica, il Consiglio Maggiore elegge cinque Sindaci: "Qui omnes fint literati ". Una volta eletti essi prestano al Capitano ed ai Giudici della città giuramento di esercitare diligentemente il loro ufficio, che consisteva nell': "Audire et recipere omnes querelas cuiuscumque " contro il Vicario, il Giudice dei malefici, i Giudici della città e tutti gli altri magistrati o pubblici ufficiali di Trieste che erano stati in

¹ : La disciplina si trova in Lib.I, Rub.41.

quell'anno in carica. L'organo così formato restava in attività per quindici giorni – entro i quali doveva decidere – tre dei quali erano destinati alla presentazione dei ricorsi e delle denunce ed i rimanenti alla definizione della causa. Trascorso questo termine il collegio si scioglieva, salvo ricostituirsi nel caso in cui una causa fosse stata inviata fuori città al Consiglio dei Savi. L'uso di deferire la causa al parere di giurisperiti forestieri era assai frequente: gli Statuti infatti stabilivano che il “*Consilium Sapientium*” doveva essere richiesto d'ufficio dai Sindaci nel caso di ricorso contro una sentenza irrogante una pena corporale, mentre in tutti gli altri casi era sufficiente l'istanza di una delle parti in causa¹. Il parere era vincolante ed i Sindaci vi si dovevano conformare alla lettera.

Sull'operato o sulla negligenza dei Sindaci vigilava il Vicario; alle sentenze del Sindacato era data esecuzione dal Giudice dei malefici mediante i soliti ufficiali preposti.

Gli Statuti erano essenziali e chiari a proposito del compito del Sindacato: “*A sententia criminali lata, nulla omnino interponi possit appellatio, nisi ad Syndicatum, tunc autem Syndicos, statim secundum formam Statutorum constituendos et fiendum Syndicatum, interim autem sententiae executionem suspendendam*”².

In campo criminale si poteva ricorrere al Sindacato in ogni tempo, senza che fosse necessario attendere il termine del mandato annuale del Giudice dei malefici; egli poteva pertanto essere sindacato anche nel corso dei singoli anni di carica dal collegio appositamente costituito nei modi previsti dagli Statuti. Il ricorso aveva effetto sospensivo della sentenza

¹ : “*Quod si ambae vel altera partium petierit rem ad Consilium Sapientium mitti, teneantur Syndici id exequi*” ; Lib.I Rub.41 § *Porrecto libello*.

² : Lib.III, Rub.36 § inizio.

impugnata; tuttavia se l'appello veniva proposto da colui che era stato condannato a pena corporale da una sentenza non ancora eseguita, tale persona era posta nelle carceri del Comune sino al termine della causa¹.

¹ : Lib.I, Rub.41 § *Et si*.

CONCLUSIONI

§ L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO CRIMINALE: EVOLUZIONE E MODIFICHE

Questo capitolo finale si propone di prendere in esame la complessa evoluzione dell'organizzazione giudiziaria in campo criminale di Trieste dalla sistemazione fattane negli Statuti del 1550 sino alla fine dell'epoca teresiana, periodo durante il quale il nucleo essenziale delle disposizioni ferdinandee resse ancora, seppure attraverso incisive manipolazioni.

Prima di iniziare è necessaria un'osservazione: il sistema di governo triestino dalla seconda metà del Cinquecento era ormai inserito pienamente nell'organizzazione amministrativa austriaca. La condizione della città era diversa dall'immagine che di essa la classe dirigente locale tentava di diffondere: la Trieste del XVI secolo era parte integrante della struttura statale asburgica, attraverso l'organizzazione di governo dell'Austria interiore, la vasta regione dei Domini ereditari austriaci che comprendeva, oltre alle città di Trieste e Fiume, i Ducati di Stiria, Carinzia, Carniola, la Contea di Gorizia ed il Capitanato di Plezzo.

Alla luce di questa premessa è opportuno ricostruire, attraverso le modifiche più importanti, il sistema del diritto penale e della procedura criminale del periodo qui considerato.

Partiamo dalla Risoluzione aulica 8 Aprile 1679¹: tale atto intendeva, nelle sue disposizioni più importanti, fissare una volta per tutte i poteri

¹ : Il 20 Giugno 1679 venne pubblicata nel Consiglio Maggiore triestino la Risoluzione del 22 Aprile dello stesso anno della Reggenza e Camera dell'Austria interiore, con cui si trasmetteva al Consiglio ed ai Giudici e Rettori la Ris. 8.4.1679.

del Capitano arciducale e dei magistrati triestini nel campo della giurisdizione civile e criminale¹.

L'intervento delle supreme autorità si era reso necessario perché i conflitti tra le due parti erano divenuti cronici. Essi si erano poi acuiti per il progetto dei dicasteri di Graz e Vienna di istituire a Trieste un tribunale collegiale stabile "*in civilibus et criminalibus*", sovvertendo così l'intera organizzazione giudiziaria locale.

Tale tentativo venne definitivamente abbandonato alla fine del 1678, data l'irriducibile opposizione dei triestini, mediante un provvedimento sovrano che autorizzava la città a mantenere invariata la propria struttura giudiziaria. Il potere centrale, nel proposito di ridurre drasticamente i continui contrasti che dividevano la città dal Capitano, con la Risoluzione 8.4.1679 delimitava con chiarezza l'ambito delle competenze dei magistrati preposti alla giurisdizione a Trieste, partendo dalle principali disposizioni emesse in materia negli Statuti ferdinandeo del 1550 e coordinandole armonicamente.

Tale operazione, moderata ed equa, venne accettata dai triestini, che in tal modo videro sostanzialmente confermati i loro Statuti: considerarono perciò questa Risoluzione come parte integrante degli Statuti del 1550, tanto da chiedere espressa conferma dell'una insieme agli altri ai successivi Sovrani e da farli pubblicare insieme nell'ultima edizione a stampa degli Statuti del 1727².

¹ : L'atto conteneva anche disposizioni riguardanti l'amministrazione economica della città.

² : L'originale del testo, tradotto dal tedesco, della Risoluzione 8.4.1679 è pubblicato in " *Statuta inclytæ Civitatis Tergesti...*", Utini, 1727, pagg. 371 - 375.

La sistemazione data alla materia dall'atto sovrano del 1679 rimase a fondamento dell'organizzazione dei tribunali triestini per oltre un secolo, fino alle riforme giudiziarie dell'imperatore Giuseppe II.

Vediamo ora nello specifico le modifiche più rilevanti apportate alla struttura originaria degli Statuti del 1550.

Per quanto riguarda la competenza della Curia dei malefici bisogna osservare che se da un lato essa era assai ampia – infatti tutti i processi criminali, salvo quelli riguardanti i delitti di Stato, erano celebrati dal Giudice dei malefici – per quanto riguarda l'emanazione delle sentenze il Giudice dei malefici vedeva gravemente compressa la propria potestà a favore del Capitano. Gli Statuti del 1550 avevano attribuito in tale ambito al Capitano due prerogative: quella di essere presente alla pubblicazione della sentenza penale¹ e quella di determinare in casi specifici a proprio arbitrio la pena². L'anno successivo venne addirittura stabilito che la pubblicazione della sentenza doveva effettuarsi a nome del Capitano³, secondo la prassi seguita nei precedenti Statuti.

Nel 1564 e nel 1578 venne infine concesso al rappresentante del Sovrano il potere di accrescere a proprio arbitrio le pene stabilite negli Statuti relativamente ai reati di lesione e percosse ed oltraggio ai magistrati, nonché quelle prescritte per i vagabondi ed i rissatori notturni⁴.

¹ : Lib.III, Rub.35 § *Quibus peractis* .

² : Vedi nota (1) a pag. 97.

³ : *Regia declaratio super nonnullis Capitulis etc.* § *Reliqua*, in *Statuta* . cit., pag. 314.

⁴ : Vedi *Nova reformatio Statutorum Civitatis Tergesti* , § *Ad hoc etiam* e § *Similiter quoque*, in *Statuta* cit., pagg. 328 –330; inoltre vedi *Quatuordecim articuli... circa administrationem Judici criminalis et ipsius Justitiae*, ibid. pag. 352.

Da queste innovazioni, a cui in seguito venne data interpretazione estensiva, si affermò il principio, documentato a Settecento inoltrato¹, secondo cui il Capitano poteva modificare a proprio arbitrio le sentenze del Giudice dei malefici prima della loro pubblicazione. Il vero depositario della potestà punitiva era diventato il Capitano: il Giudice dei malefici divenne a quel punto un organo la cui funzione era meramente quella di istruire il processo e la cui decisione era solo un parere per il Capitano; conseguentemente gli Statuti stessi videro modificata la loro funzione, poiché il rappresentante arciducale poteva ormai prescindere da essi e superarli.

Possiamo però far notare che i poteri del Giudice dei malefici in materia di sentenze erano già fortemente limitati nella seconda metà del Seicento, poiché dalle autorità superiori era stato dichiarato più volte il potere del Capitano di aumentare la pena, qualora quella fissata dal giudice penale gli fosse parsa troppo mite².

La Risoluzione 8.4.1679, ai paragrafi 1-3, contribuì a delineare con chiarezza e semplicità i poteri giurisdizionali del Capitano in relazione alle competenze degli organi giudiziari del Comune. Questa operazione, che non fece altro che coordinare le norme statutarie in materia con quelle contenute nei provvedimenti successivi, fornì un'indicazione delle competenze giurisdizionali del Capitano e costituì per lungo tempo un sicuro punto di riferimento per destreggiarsi in una materia troppo ingrovigliata.

¹ : Vedi R. Pavanello, *L'amministrazione giudiziaria...* cit., a pag. 54 in nota 19.

² : Vedi Risoluzione 14.7.1639 § *Ad hoc etiam*.

Del duplice principio enucleato dai suddetti paragrafi della Risoluzione 8.4.1679 e che costituiva la disciplina delle funzioni giurisdizionali dell'ufficio capitanale, uno era già stato formulato dagli Statuti ferdinandei¹: si tratta del generale potere di controllo, chiamato "*suprema inspectio*", che faceva del Capitano non un giudice, bensì un controllore dell'attività svolta dai giudici.

L'altro principio specificava le cause da ritenersi attribuite alla competenza del Capitano: innanzitutto quelle già attribuitegli dagli Statuti del 1550²: la cognizione dei delitti di Stato, la punizione degli illeciti compiuti dai suoi "*familiars*" e "*domesticos*", la repressione dei reati di particolare gravità commessi dal Giudice dei malefici³. Il Capitano era inoltre dichiarato competente a decidere le cause delegategli dal Sovrano, con esclusione di autorità intermedie.

Infine trovano soluzione due questioni giurisdizionali divenute inestricabili a causa di normative frammentarie e non omogenee: quelle relative alla competenza del Capitano in materia di delitti notturni e di porto d'armi proibite. La Risoluzione 8.4.1679 precisava, dopo aver confermato la generale competenza del Giudice dei malefici in campo penale, che al Capitano doveva essere riconosciuta piena giurisdizione in tali materie. In questi casi egli poteva punire senza aver istruito un processo, considerate le circostanze.

Per la specificazione dei poteri connessi alla funzione generale di controllo attribuita al Capitano sull'attività degli organi giurisdizionali di Trieste, la Risoluzione 8.4.1679 non forniva alcuna indicazione. Tale

¹ : Lib.I, Rub.1 § § *Possit item e Administrationem*.

² : *Ibid.* e pure *Regia declaratio* cit. § *Item prefati*, loco cit., pag.312.

³ : Lib.III, Rub.10 § *Sed si Vicarius*.

“dimenticanza” da parte delle autorità può spiegarsi solo con il convincimento che la materia fosse regolata a sufficienza dalla legislazione precedente. Gli Statuti però sono tutt’altro che utili sul punto, se viene eccettuata la norma generale – e generica – che obbliga il Capitano a vigilare affinché l’amministrazione della giustizia sia gestita nel migliore dei modi¹. Una disciplina più incisiva può trovarsi nella Risoluzione 14.7.1639, che autorizzava il Capitano a prendere visione degli atti criminali e di essere presente alla tortura degli imputati² per dare disposizioni al Giudice dei malefici per un più efficace svolgimento dell’esame. Nei casi in cui il giudice avesse ritardato oppure omesso la propria attività, veniva disposta l’avocazione della causa da parte del Capitano, la cui decisione però doveva essere presa con il consiglio del giudice stesso.

Per quanto riguarda le funzioni svolte dal Sindacato nell’epoca presa in considerazione in questo capitolo, quella in materia di gravami, oltre al giudizio sulle denunce contro atti o altri comportamenti dei giudici non esteriorizzati in sentenze o altri provvedimenti, era l’unica rimasta. Infatti già in un documento del primo Settecento³ è evidenziato come allora, sebbene gli Statuti sottoponessero a sindacato tutti i magistrati e gli ufficiali stipendiati dal Comune, venissero esaminati dal collegio sindacale di fatto solo i ricorsi e le denunce presentati contro il Vicario ed il Giudice dei malefici; le accuse – eventuali peraltro – prodotte contro gli altri magistrati venivano ritirate, grazie all’interposizione di conoscenti. Questa

¹ : Lib.I , Rub.1 § *Possit item* .

² : Monizione sovrana 14.4.1612 ai Giudici e Consiglio § *Audivimus* , loco cit., pag. 360. Gli Statuti (Lib.III, Rub.4 § fine) davano solo la facoltà al Capitano di assistere all’esame, senza poter intervenire.

³ : Rapporto “*De anno*” 1726 del Capitano in carica al Sovrano; vedi R. Pavanello, *L’amministrazione giudiziaria...* cit., a pag.70 in nota 63.

è una situazione che si commenta da sé: se infatti la classe dirigente della città già mal sopportava ogni forma di ingerenza e di controllo sull'attività degli organi di governo da parte del rappresentante del Sovrano, a maggior ragione non poteva tollerare le denunce in Sindacato contro uno dei suoi membri. Solo il Vicario ed il Giudice dei malefici, lo ricordiamo, erano infatti giudici "forestieri".

A far restringere le funzioni dei Sindaci in questi limiti aveva contribuito il corrispondente ampliamento delle funzioni capitanali di controllo.

Il ricorso alla magistratura sindacale, seppure limitata a tali casi, costituì però nella tarda età moderna un mezzo spedito e non dispendioso per ottenere la riforma delle sentenze o di altri provvedimenti giudiziari, poiché, in caso contrario, si sarebbero dovuti adire i dicasteri arciducali di Graz, con perdita di tempo e spese non indifferenti.

Ricordiamo che la magistratura del Sindacato venne abolita dalla riforma della costituzione giudiziaria locale del tardo periodo teresiano¹, quando il collegio sindacale aveva ormai perso quasi del tutto la sua funzione, decadendo a foro d'appello per cause di modesta entità.

Il ricorso al Sindacato non esauriva la gamma di rimedi esperibili contro i provvedimenti giurisdizionali in materia penale: erano previsti infatti altri mezzi, sottratti alla magistratura di seconda istanza.

Competente a conoscere tali rimedi era infatti, in ambito penale, il Consiglio intimo dell'Austria interiore², a cui erano riservate ampie prerogative in materia di rimedi straordinari contro i provvedimenti delle

¹ : Vedi Ris. Normale 18.5.1767; Cfr. R. Pavanello, *L'amministrazione giudiziaria...* cit., a pag.72 in nota 64.

² : Era l'organo investito della rappresentanza del Sovrano in tutta la regione e faceva da tramite tra essa e la Corte; era inoltre l'organo consultivo del Sovrano per l'amministrazione delle province.

autorità giudiziarie. I rimedi su cui il Consiglio intimo era competente a decidere o a dare un parere erano costituiti dalla “*restitutio in integrum*” e dalla grazia.

La concessione della “*restitutio in integrum*” poteva essere richiesta contro le pronunce di tutti i tribunali triestini e prescindeva inoltre dal grado di giudizio in cui era stato emanato il provvedimento contro il quale veniva fatta l’istanza di restituzione. Per i poteri concessi in proposito al Consiglio intimo, tale organo era autorizzato a respingere o a raccogliere le istanze di restituzione con un proprio provvedimento; questo veniva poi trasmesso al giudice che aveva emanato la decisione impugnata o ad altro giudice delegato per gli ulteriori adempimenti del caso.

Prerogative decisamente più limitate erano attribuite al Consiglio intimo per i ricorsi in via di grazia contro le sentenze criminali. In tali circostanze esso infatti non aveva poteri deliberativi, ma riceveva solamente i ricorsi, richiedeva un rapporto sulle istanze stesse ed infine formulava un parere da inviare al Sovrano, al quale era riservata ogni decisione in merito.

Il ricorso in via di grazia o l’istanza di restituzione erano gli unici rimedi esperibili contro i provvedimenti in materia criminale non emessi dal Giudice dei malefici e quindi non proponibili in Sindacato.

I poteri attribuiti al Consiglio intimo che abbiamo appena visto rientravano in una più ampia competenza, condivisa con la Reggenza¹, che si concretava in una funzione di alta direzione e vigilanza sull’attività di tutti i tribunali triestini: tali prerogative potevano giungere sino al

¹ : Era l’organo di governo per eccellenza delle province: accentrava in sé funzioni amministrative e giudiziarie e per quanto riguarda le prime spettava alla Reggenza la cura dei pubblici affari non rientranti nella competenza specifica degli altri dicasteri.

potere di avocare singole cause e delegarle ad appositi giudici o commissioni.

La delega di funzioni giurisdizionali non era infrequente nell'ordinamento giudiziario triestino nell'epoca qui considerata: essa poteva essere disposta solo dai dicasteri dell'Austria interiore¹ oppure dalla Corte, con esclusione di ogni altro organo. Per il tardo Seicento la Risoluzione 8.4.1679 aveva ristretto a favore della Corte il potere di delega, per i casi di delega data al Capitano, motivando tale comportamento con i continui contrasti determinati dai conflitti di competenza che contrapponevano gli organi giurisdizionali del Comune all'ufficio capitanale. Era inevitabile che la città si opponesse a qualsiasi allargamento delle competenze capitanali in materia giudiziaria.

Nella maggioranza dei casi la delega si attuava sottraendo alla competenza dei tribunali della città singole cause oppure gruppi di processi ed attribuendoli al foro capitanale². Tuttavia non ogni caso di delega di funzioni costituiva esercizio di un potere diretto a delimitare ulteriormente la competenza dei tribunali della città: a tale riguardo va ricordato che l'unico mezzo messo a disposizione delle parti per ottenere la sostituzione di un giudice ricusato o astenutosi era la richiesta presentata al Tribunale superiore arciducale affinché la causa venisse delegata ad un apposito commissario, che poteva ben essere il Capitano stesso.

In modo analogo si può considerare un fenomeno documentato già nella prima metà del Settecento, ma probabilmente diffuso già in epoca precedente, vale a dire la delega fatta dalla Reggenza o dal Consiglio

¹ E cioè Consiglio intimo e Reggenza.

² Ciò costituiva tra l'altro attuazione di un potere tipico del Sovrano dell'età assoluta e dei suoi tribunali, secondo cui essi potevano mutare l'ordine delle competenze ed attribuire i processi a giudici diversi da quelli naturali.

intimo nelle cause di loro competenza a commissari locali¹. I motivi alla base di tale prassi sono collegati alla lontananza di Trieste dalla sede di Graz, lontananza che rendeva più congruo far decidere determinate cause da chi aveva maggiori contatti con la realtà locale. Da queste osservazioni appare come le frequenti deleghe disposte non fossero sempre atti diretti ad usurpare le competenze giurisdizionali dei tribunali del Comune; inoltre le deleghe non venivano sempre attribuite al Capitano, anzi, venivano conferite sia a singoli giudici che a commissioni, a norma della Risoluzione del 1679.

Da ultimo dobbiamo fare alcune osservazioni sull'ordinamento delle fonti del diritto vigenti a Trieste nel periodo a cavallo tra '600 e '700.

Nell'introduzione a questo lavoro abbiamo ricordato che il sistema normativo accolto dagli Statuti del 1550 si fondava sugli Statuti stessi come fonte primaria e sul diritto comune assieme alla consuetudine come fonti sussidiarie².

Dopo quanto abbiamo avuto modo di evidenziare in questo capitolo finale sulla legislazione in materia criminale del Sovrano austriaco, con riguardo a Trieste, non può sorprendere che anche la gerarchia di fonti sia venuta a fondarsi, nel tardo Seicento e nel primo Settecento, su una fonte primaria costituita dalla legislazione del Sovrano e su tre di carattere sussidiario: gli Statuti – che sono stati quindi declassati a fonte subalterna – la consuetudine ed il diritto comune.

Bisogna tuttavia osservare che la legislazione sovrana aveva pur sempre, nell'epoca da noi considerata, un carattere saltuario, per cui la

Vedi R. Pavanello, *L'amministrazione giudiziaria...* cit., a pag.79 in nota 79.

Vedi, *Statuta*, Lib.I. Rub.1 § *Possit item* e Lib.III, Rub.1 § *Juris autem*.

maggior parte dei rapporti giuridici continuava ad essere regolata principalmente dalle norme statutarie del 1550.

Gli Statuti quindi, al di là di una concezione strettamente formale, rimanevano ancora la prima fonte del diritto a Trieste.

Fonti

Statuta inclytæ Civitatis Tergesti , Utini, 1727.

Commissione contro gli Eretici 22.7.1570, Utini, 1727, pagg.342- 343.

Risoluzione 8.4.1679, ibid., pagg.371-375.

Nova reformatio Statutorum Civitatis Tergesti , ibid.,pagg.328-330.

Quatuordecim articuli... circa administrationem Judici criminalis et ipsius Justitiæ , ibid., pag.352.

Monizione sovrana 14.4.1612 ai Giudici e Consiglio, ibid., pag.360.

Bibliografia

Roberto Pavanello, *Il Codice perduto. La formazione dello Stato assoluto in Austria tra '400 e '500 nelle vicende degli Statuti di Trieste* ,Trieste, 1990, pagg.178.

Roberto Pavanello, *L'amministrazione giudiziaria a Trieste da Leopoldo a Maria Teresa (I - L'età anteriore al porto franco)* , Trieste, 1982, pagg.106.

Ugo Cova, *Sul diritto penale negli Statuti di Trieste* , Trieste, 1967, pagg.42.

Antonio Pertile, *Storia del Diritto Italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Torino, 1892, voll.V .

Pasquale del Giudice, *Storia della procedura*, in Antonio Pertile, op. cit., Torino, 1903, vol. VI.

Antonio Marongiu, voce: Delitti, Diritto intermedio, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1958, vol. XII, pagg.8-16.

Giovanni Diurni, voce: Pena criminale, Diritto intermedio, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1982, vol. XXXII, pagg.752-770.

Antonio Burdese, *Diritto privato romano*, Torino, 1995.

Giorgia Alessi Palazzolo, *Prova legale e pena . La crisi del sistema tra Evo Medio e Moderno*, Napoli, 1979, pagg.211.

INDICE

Introduzione

Gli Statuti di Trieste del 1550: genesi e valore politico.....	pag.1
Il sistema delle fonti del diritto negli Statuti del 1550.....	3

Sezione I: DIRITTO PENALE

Premessa.....	7
Delitto e pena nel XVI secolo.....	7

PARTE GENERALE: GLI ELEMENTI DEL REATO

Elemento oggettivo ed elemento soggettivo del reato.....	11
Le circostanze del reato.....	14
Il concorso di persone nel reato.....	17
Il tentativo.....	20
Le cause di estinzione del reato.....	24

PARTE SPECIALE: DEI DELITTI E DELLE PENE IN PARTICOLARE

I delitti contro Dio e la religione.....	29
I delitti di Stato.....	32
I delitti contro l'ordine pubblico.....	33
I delitti contro il buon costume.....	37
I delitti contro la pubblica fede.....	40
I delitti contro l'esistenza, l'incolumità e la sicurezza individuale.....	42
Ingiuria ed altre offese all'onore.....	48
I delitti contro la proprietà privata ed il patrimonio.....	50
I delitti dei pubblici ufficiali.....	57
I Giudei e l'usura.....	58
Alcuni delitti particolari.....	59

Le pene.....	63
Le conseguenze della pena.....	66
La condizione giuridica di determinate categorie di persone.....	67
Le cause di estinzione del reato.....	69

Sezione II: ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E PROCEDURA CRIMINALE

Premessa.....	72
Gli organi della giurisdizione criminale.....	75
La Curia dei malefici.....	76
La competenza.....	77
La prescrizione dei reati.....	78
Il procedimento criminale: accusa e denuncia.....	79
L'attività difensiva degli imputati.....	82
Cattura e carcerazione.....	84

LE PROVE

Confessione e tortura.....	87
La testimonianza.....	89
Le prove e la valutazione del giudice.....	92
La sentenza e la sua pubblicazione.....	94
L'esecuzione.....	96
I mezzi di impugnazione: il ricorso in Sindacato.....	98

Conclusioni

L'ordinamento giudiziario criminale: evoluzione e modifiche.....	101
Fonti e bibliografia.....	112